

## L'ATTEGGIARSI DELLE ASSOCIAZIONI MAFIOSE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE PROCESSUALI ACQUISITE: LA MAFIA SICILIANA (\*)

*Relatore:*

dott. Guido LOFORTE

*procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*

SOMMARIO: Premessa. - Parte prima: L'ordinamento di Cosa Nostra nel periodo della sua massima espansione (1975-1991).- Capitolo 1°: La *costituzione formale* di Cosa Nostra. - Capitolo 2°: La *Commissione*. Competenze, e procedimenti di formazione delle decisioni. - Capitolo 3°: La *cultura* di Cosa Nostra. Il significato della *appartenenza* degli *uomini d'onore* a Cosa Nostra. - Capitolo 4°: I *fiancheggiatori*. Il c.d. *concorso esterno* nel reato associativo. Cenni sui fenomeni di *fiancheggiamento* nelle professioni, nell'economia, nelle Istituzioni e nel mondo politico. - Capitolo 5°: La manifestazione dell'*ordinamento* di Cosa Nostra nel fenomeno omicidiario. Gli omicidi come strumenti di attuazione e di garanzia dei *valori* politici dell'organizzazione.

Parte seconda: La *costituzione materiale* di Cosa Nostra. I processi di trasformazione nel decennio 1981-1991. - Capitolo 1°: Gli *schieramenti* di Cosa Nostra dopo il *Triumvirato* (1975-1980). I complotti. L'esplosione della guerra (1981). - Capitolo 2°: Lo sterminio dei *perdenti* ed il consolidamento del potere dei *Corleonesi* (1981-1982). - Capitolo 3°: I conflitti interni tra i *Corleonesi*. La eliminazione degli *emergenti*. La concentrazione del potere nelle mani di Salvatore RIINA (1982-1989). - Capitolo 4°: La *guerra allo Stato*.

Parte terza: La crisi dell'organizzazione. L'azione di contrasto dello Stato. La strategia *stragista*. - Capitolo 1°: Le indagini su Cosa Nostra. Le esperienze del passato. In particolare, l'esperienza del *pool antimafia* dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.- Capitolo 2°: La strategia *stragista*.

Parte quarta: Gli scenari attuali. - Capitolo 1°: L'attuale strategia di contrasto. - Capitolo 2°: Gli attuali processi evolutivi interni.- Capitolo 3°: L'attuale *ordinamento* di Cosa Nostra. Capitolo 4°: La permanente gravità del fenomeno.

### *Premessa*

Oggetto di questa relazione è la rappresentazione – sotto il profilo criminologico – della struttura e della organizzazione *concreta* dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, secondo gli elementi di conoscenza offerti oggettivamente dalle indagini giudiziarie.

Da queste indagini – che si sono aggiunte alle ormai decennali acquisizioni probatorie consacrate nel *maxi-processo* – è emerso che Cosa Nostra è una organizzazione criminale che ha affermato in maniera sostanzialmente indisturbata la propria “*sovranità*” di *Stato illegale* su un territorio ben determinato, che è quello della Sicilia occidentale e che ha in Palermo la sua “*capitale*”, il suo centro di massima operatività e pericolosità, come dimostra all'evidenza il fatto che proprio a Palermo Cosa Nostra ha consumato una terribile catena di omicidi fino alle tragiche stragi dell'estate del 1992.

Come tutti gli Stati, anche Cosa Nostra ha una sua *costituzione formale* (e, quindi, una struttura con organi gerarchicamente ordinati), nonché un suo *ordinamento giuridico* con un sistema

compiuto di istituti, norme e sanzioni. Ed ancora, come tutti gli Stati, pure Cosa Nostra ha avuto ed ha una sua storia, intessuta di trame e conflitti, che ne hanno modificato e ne modificano continuamente gli equilibri di potere interni e le relazioni esterne.

La prima parte di questa esposizione sarà quindi dedicata alla rappresentazione *statica* dell'*ordinamento* di Cosa Nostra, nel periodo della sua massima espansione (1975-1991).

La seconda parte sarà dedicata alla *storia* di Cosa Nostra, e dunque alle fasi più significative dei suoi processi interni di trasformazione; processi che – pur nella formale permanenza del suo *ordinamento* – hanno sostanzialmente inciso negli equilibri di potere interni e nelle *relazioni esterne* dell'organizzazione, determinando l'evoluzione della sua effettiva *costituzione materiale*.

La terza parte riguarderà in particolare i processi di trasformazione e di crisi indotti nell'organizzazione mafiosa dall'azione di contrasto dello Stato, allorché quest'ultima – con la straordinaria esperienza del *pool* di Giovanni FALCONE e di Paolo BORSELLINO – ha realizzato una nuova *cultura investigativa* ed una nuova strategia di attacco a Cosa Nostra.

La quarta ed ultima parte sarà infine dedicata all'analisi necessariamente più problematica – degli *scenari attuali*, all'interno dei quali si svolge oggi il conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra.

Si avverte che la relazione è fondata su elementi oggettivi, tratti da concrete indagini processuali.

Per l'approfondimento dei fatti e dei temi trattati, si rinvia in particolare ai seguenti provvedimenti della Procura della Repubblica di Palermo:

1. richiesta di custodia cautelare n. 5714/92 N.C. - D.D.A. dell'11 ottobre 1992, contro RIINA Salvatore ed altri (relativa all'omicidio dell'on. Salvo LIMA, commesso il 12 marzo 1992);

2. richiesta di custodia cautelare n. 1187/93 N.C. - D.D.A. del 20 febbraio 1993, contro AGATE Mariano+57 (relativa ai c.d. *dieci anni di omicidi* di Cosa Nostra, da quello di Stefano BONDATE del 23 aprile 1981, a quello dell'imprenditore Libero GRASSI del 29 agosto 1991);

3. richiesta di custodia cautelare n. 6006/93 N.C. - D.D.A. del 24 dicembre 1993, contro ABBATE Luigi+87 (relativa ai c.d. *omicidi dei gruppi di fuoco* di Cosa Nostra);

4. *memoria* del P.M. depositata nel processo n. 3162/89 A P.M., a carico di GRECO Michele ed altri (relativa ai c.d. *omicidi politici*, cioè agli omicidi di Michele REINA, Piersanti MATTARELLA, Pio LA TORRE e Rosario DI SALVO);

5. *memoria* del P.M. depositata nel procedimento n. 3538/94 N.C., a carico di ANDREOTTI Giulio per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 416 *bis* c.p.

## PARTE PRIMA

### L'ordinamento di Cosa Nostra nel periodo della sua massima espansione (1975-1991)

#### Capitolo 1 – La *costituzione formale* di Cosa Nostra

Secondo una ricostruzione giudiziaria (1) – che può ormai considerarsi acquisita in modo definitivo ed indiscusso – l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra è una organizzazione segreta disciplinata da regole non scritte, tramandate oralmente, di cui non si troverà mai traccia documentale non esistendo elenchi di appartenenza, né attestati di alcun tipo.

L'ingresso nell'associazione avviene per *cooptazione*, basata – secondo schemi assimilabili a quelli del costume feudale – su criteri ereditari e/o di *selezione* meritocratica.

I requisiti richiesti per la *cooptazione* nell'associazione sono quindi:

1. l'appartenenza a famiglie già inserite o comunque vicine all'organizzazione;

2. il possesso accertato di doti di *coraggio* e di *valore* (in senso criminale), ritenute utili al rafforzamento dell'associazione;

3. una situazione familiare *limpida* secondo gli archetipi dell'antica cultura siciliana, e l'assenza di vincoli con persone che rappresentino l'autorità dello Stato.

Naturalmente, le prove di *valore* non sono richieste per quei personaggi che rappresentano la “*faccia pulita*” dell’organizzazione, e cioè per quei soggetti che – inseriti nella società civile e nelle Istituzioni – non vengono normalmente impiegati in azioni criminali, ma prestano un’utilissima opera di *fiancheggiamento* e di copertura mediante l’esercizio distorto delle proprie attività ufficiali.

Il soggetto in possesso di questi requisiti viene, dapprima, avvicinato e poi “*studiato*” per sondare le sue capacità e la sua disponibilità a far parte dell’associazione.

Ottenutone il consenso, il neofita viene *iniziato*, mediante una cerimonia rituale ed arcaica che si svolge alla presenza di almeno tre *uomini d’onore* della *famiglia*, di cui andrà a far parte.

Dopo il giuramento – e solo allora – *l’uomo d’onore* diviene membro *pleno iure* dell’associazione; viene presentato al *capo famiglia*, del quale prima non doveva conoscere la carica; è ammesso a conoscere i segreti di Cosa Nostra e ad entrare in contatto con gli altri associati dell’organizzazione.

La qualità di *uomo d’onore*, una volta acquisita, cessa soltanto con la morte. Anche se egli si trasferisce in luoghi lontani dalla Sicilia, e quindi non viene impiegato attivamente negli affari della *famiglia*, deve sempre essere *disponibile* a soddisfare qualunque richiesta gli provenga dall’organizzazione.

La cellula primaria dell’organizzazione è costituita dalla *famiglia*, una struttura rigidamente ancorata al territorio, che controlla una zona della città, in genere una borgata o un intero centro abitato da cui prende il nome (2).

La *famiglia* è governata da un capo di nomina elettiva chiamato anche *rappresentante*, il quale a sua volta nomina il *sottocapo*, uno o più *consiglieri* ed i *capidecina*, che hanno la funzione di coordinare l’attività degli *uomini d’onore* loro affidati.

L’attività delle *famiglie* è coordinata da un organismo collegiale denominato *Commissione*, di cui fanno parte i *capi-mandamento*, e cioè i rappresentanti di tre o più *famiglie* territorialmente contigue.

Generalmente il *capo-mandamento* è anche il capo di una delle *famiglie*.

La *Commissione* è presieduta da uno dei *capi-mandamento*, anche se in origine, forse per accentuarne la qualità di “*primus inter pares*”, il capo della *Commissione* veniva chiamato *segretario*.

La *Commissione* ha una sfera di azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale, ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di Cosa Nostra all’interno di ciascuna *famiglia* e, almeno inizialmente, di comporre eventuali vertenze fra le *famiglie* medesime.

In tempi più recenti, è stato costituito un organismo di coordinamento chiamato *Inter-Provinciale*, o *Regione*, di cui fanno parte i capi delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania; organismo che – nel pieno rispetto delle autonomie degli organi di vertice provinciali – è stato creato con lo scopo di consentire ai capi di consultarsi per gli affari che esulano dall’ambito provinciale e che interessano i territori di altre *famiglie* (3).

Come si può facilmente rilevare, la struttura di Cosa Nostra è sostanzialmente unitaria e verticistica, e richiama per vari aspetti la figura dello Stato federale.

Infatti, la piena autonomia decisionale ed operativa degli organismi di base (le *famiglie*) si limita all’ambito strettamente territoriale, mentre per le questioni che trascendono gli interessi locali vi sono degli organismi concentrici e sovraordinati, con compiti di controllo e di coordinamento oltre che decisionali.

Avendo l’associazione una struttura rigorosamente gerarchica, non tutti i membri delle varie *famiglie* si conoscono fra di loro, ed i rapporti tra una *famiglia* e l’altra vengono tenuti, pressoché esclusivamente, dai rispettivi capi; sicché l’organizzazione funziona secondo regole di *compartimentazione*, volte a realizzare le massime garanzie di segretezza e di sicurezza.

Quindi, le conoscenze del singolo *uomo d’onore* sui fatti di Cosa Nostra dipendono essenzialmente dal grado che lo stesso riveste nell’organizzazione; nel senso che, più elevata è la carica rivestita, maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di fatti di rilievo e di entrare in contatto con *uomini d’onore* di altre *famiglie*.

All'interno dell'organizzazione poi la circolazione delle notizie è ridotta al minimo indispensabile, e *l'uomo d'onore* deve astenersi dal fare troppe domande perché ciò è segno di "*disdicevole curiosità*" ed induce in sospetto l'interlocutore.

Del resto, ogni *uomo d'onore* è tenuto a rispettare la consegna del silenzio, non può svelare ad estranei l'appartenenza all'organizzazione, né i segreti di Cosa Nostra.

Questa, senz'altro, è la regola più ferrea, quella che ha permesso all'associazione di sopravvivere tanto a lungo e la cui trasgressione è punita con la morte.

Allo scopo di evitare che nei contatti tra i membri dell'organizzazione si possano inserire degli estranei, la "*presentazione*" di un *uomo d'onore* è disciplinata da severe regole.

Infatti, è impossibile presentarsi da solo come *uomo d'onore* ad un altro membro di Cosa Nostra, poiché in tal modo nessuno dei due avrebbe la sicurezza della rispettiva qualifica dell'altro; occorre, quindi, l'intervento di un terzo membro dell'organizzazione, che li conosca entrambi per la loro *qualità*, e che li presenti tra loro in termini che diano l'assoluta certezza ad entrambi dell'appartenenza a Cosa Nostra dell'interlocutore.

Per ovviare a due contrastanti esigenze (quella della segretezza e quella della necessità di reciproco aiuto ed assistenza) non si possono ammettere errori ed equivoci di sorta.

Così pure, se un *uomo d'onore* ha bisogno di contattare il capo o membri di altra *famiglia* che non conosce, si rivolge al proprio *rappresentante*, il quale realizza il contatto per mezzo di un membro della *famiglia* che conosca entrambe le parti.

In siffatta maniera, viene attuato un sistema molto efficace per assicurare la segretezza maggiore tra le *famiglie* mafiose; infatti, i rapporti di conoscenza vengono limitati all'essenziale e si viene a sapere ben poco delle altre *famiglie*.

Quindi, un *uomo d'onore* conosce soprattutto i membri della propria *famiglia* e poi quelli delle altre *famiglie* su cui via via acquisisce notizie per le proprie esigenze di affari o di attività illecite.

Dalla breve sintesi fin qui fatta (4) risulta ampiamente giustificata l'affermazione che Cosa Nostra non è stata, e non è, una comune associazione criminale, bensì un vero e proprio *Stato illegale*.

La struttura "*statuale*" di Cosa Nostra è costituita innanzi tutto dall'elemento materiale del *territorio*, rigorosamente diviso in aree geografiche.

Tale territorio – salvi numerosi insediamenti esterni in Italia ed in altri Stati – si identifica con la Sicilia ed è, in ordine di grandezza decrescente, suddiviso in *province*, *mandamenti* e *famiglie*.

Gli organi di vertice di Cosa Nostra sono, quindi, le *province*, che si coordinano tra loro attraverso un organo di raccordo, denominato *Regione*.

Delle *province*, la più strutturata organicamente è quella di Palermo, governata da una *Commissione provinciale*, che ha da sempre avuto una posizione di sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre (5).

Cosa Nostra ha anche un "*popolo*", costituito dagli *uomini d'onore* delle varie *famiglie*, reclutati mediante una rigorosa selezione, basata su un attento accertamento delle "*qualità*" criminali degli affiliandi.

Invero, come hanno spiegato tutti i collaboranti, prima di assumere formalmente la qualità di *uomo d'onore* (e, quindi, di soggetto ammesso ad una conoscenza completa dell'organizzazione, della sua struttura e delle sue regole), l'affiliando viene individuato da un *uomo d'onore*, il quale attentamente ed a lungo ne osserva e ne studia la personalità, il comportamento e le "*qualità*" dimostrate in azioni criminose.

Cosa Nostra, poi, ha un *ordinamento giuridico* costituito da strutture istituzionali e da norme di comportamento.

Le "*istituzioni*" sono costituite:

1) dalla *Commissione*, che svolge funzioni normative, di governo e di determinazione dell’“*indirizzo politico*” dell’organizzazione; ed è altresì supremo organo di giurisdizione;

2) dai *capi-mandamento* e dai *capi-famiglia*, che svolgono funzioni di gestione *amministrativa* dei rispettivi territori, nonché di controllo delle attività economiche che si esercitano nei rispettivi ambiti;

3) dalla struttura militare, della quale fanno parte gli *uomini d’onore* che, per le loro specifiche qualità ed attitudini, sono normalmente utilizzati per la consumazione di omicidi.

La struttura militare è diversificata in relazione alle funzioni.

Infatti, per la esecuzione di omicidi di “*ordinaria amministrazione*” (concernenti obiettivi esterni all’organizzazione, la cui eliminazione non determina rischi e conseguenze di rilievo) vengono utilizzati singoli *uomini d’onore* delle *famiglie* interessate, non inquadrati in corpi qualificati.

Invece, per la consumazione di omicidi di particolare delicatezza (riguardanti *uomini d’onore*, ovvero personaggi di rilievo) vengono utilizzati dei veri e propri quadri militari specializzati, composti da *killers* rigorosamente selezionati e dotati di elevati requisiti di “*valore*”.

Si tratta, appunto, dei “*gruppi di fuoco*” dei vari mandamenti.

L’ordinamento giuridico di Cosa Nostra, come si è detto, comprende altresì un sistema compiuto di norme di comportamento a cui tutti gli associati devono indefettibilmente attenersi, e che sono garantite mediante sanzioni, graduate in relazione alla gravità delle violazioni (6).

Per l’accertamento delle eventuali responsabilità, Cosa Nostra svolge rapide e penetranti “*investigazioni*”; sicché nessun fatto può avvenire nel territorio di una *famiglia* senza che l’organizzazione ne conosca – quasi in tempo reale – le motivazioni e gli autori, in guisa da compiere le conseguenti valutazioni e, occorrendo, da applicare le necessarie sanzioni.

Organi di “*giustizia*” sono, in ordine di importanza, i *capi-famiglia*, i *capi-mandamento* e la *Commissione* (cui è riservata ogni decisione per quanto riguarda le sanzioni da applicare agli *uomini d’onore*).

## **Capitolo 2 – La *Commissione*. Competenze, e procedimenti di formazione delle decisioni.**

Dell’esistenza e delle regole di funzionamento di questo organismo di vertice hanno parlato, in successione di tempo ed in termini assolutamente convergenti, tutti i più importanti collaboranti di Cosa Nostra (7).

Originariamente a Palermo, negli anni ’50, come in tutte le altre province siciliane, gli organi di vertice sono costituiti dal *rappresentante provinciale*, dal *vice-rappresentante* e dal *consigliere provinciale*.

Dopo la prima “*guerra di mafia*” (8), ed in particolare dopo *la strage di Ciaculli* del 1963, nella quale perdonò la vita sette carabinieri, l’organizzazione mafiosa subisce un periodo di sbandamento, determinato anche dalla reazione dello Stato.

L’ordinamento mafioso viene sciolto; e la ristrutturazione gerarchica dell’organizzazione si verifica solo alla fine degli anni ’60, allorché, subito dopo *la strage di via Lazio* (9), viene costituito un organismo straordinario, il c.d. *Triumvirato* (composto da Gaetano BADALAMENTI, Luciano LIGGIO e Stefano BONDADE).

Gli organismi ordinari si ricostituiscono solo verso la metà degli anni ’70, dopo il *processo dei 114* (10).

Con Salvatore GRECO “*Cicchiteddu*” viene creato un organismo collegiale, denominato *Commissione*, e composto dai *capi-mandamento*; e già nell’ottobre 1975, Nicola GRECO (11) riferisce a Catania a Giuseppe CALDERONE che tra breve sarebbe stato nominato *segretario* della *Commissione provinciale* di Palermo Michele GRECO.

La funzione originaria della *Commissione* è quella di dirimere i contrasti fra i membri delle varie *famiglie* ed i rispettivi capi; successivamente, si estende fino a disciplinare e coordinare le attività di tutte le *famiglie* esistenti in una *provincia*.

Solo a Palermo l'organismo di vertice ha una struttura collegiale, composta di membri, ciascuno dei quali rappresenta tre *famiglie* territorialmente contigue.

Nelle altre province continua ad esservi un organismo singolo, costituito dal *rappresentante provinciale*.

Al di sopra degli organi di vertice *provinciali* viene successivamente costituita la *Commissione interprovinciale*, costituita dai capi della varie *province* (un *rappresentante* per ogni *provincia*), con compiti di coordinamento per gli *affari* di interesse di più *province*.

Sebbene il rapporto tra le *province* sia formalmente paritario, per ragioni di priorità storica e di maggiore potenza militare ed economica della mafia palermitana la *Commissione provinciale di Palermo* ha una *preminenza di fatto* sulle altre.

Al riguardo, vanno ricordate le testuali parole di Tommaso BUSCETTA:

“... Ad eccezione delle *famiglie* di Napoli, che rientrano nella giurisdizione della *Commissione di Palermo*, ogni *provincia* è autonoma, anche se le decisioni adottate dalla *Commissione di Palermo* sono indicatrici di una linea di tendenza, adottata dalle altre *Commissioni*.

Pertanto, deve sottolinearsi che il maggiore prestigio e la maggiore influenza, in seno alle *Commissioni*, sono detenuti dalla *Commissione di Palermo*, e che le decisioni adottate dalla stessa sono orientative per le altre *Commissioni*” (12).

Analogamente CALDERONE, riferendo l'episodio della nomina di Michele GRECO a capo della *Commissione provinciale di Palermo*:

“...i GRECO hanno sempre avuto in mano la mafia di Palermo e, quindi, di tutta la Sicilia, perché Palermo detta legge ovunque...” (13).

Ed ancora MARINO MANNOIA:

“La *Commissione* (14) è un organismo paritario, nel senso che tutti i capi mandamento che ne fanno parte hanno uguali poteri e pari dignità, il capo della *Commissione* è soltanto un coordinatore della stessa ...

... essendo alle dirette dipendenze di BONTADE Stefano, ne sentivo spesso i discorsi, se si vuole non privi di fascino, sulle origini storiche palermitane di Cosa Nostra e sulla composizione assolutamente unitaria della stessa, con prevalenza assoluta della parte palermitana ...” (15).

Il principio della sostanziale preminenza dell'organismo collegiale palermitano sugli analoghi organi individuali (*rappresentanti*) delle altre *province* siciliane, e perfino – sotto certi profili – su Cosa Nostra americana è stato ancora confermato da Gaspare MUTOLO, il quale ha riferito in proposito un episodio specifico e particolarmente interessante:

“... Cosa Nostra di Palermo ha sempre avuto un ruolo centrale e sovraordinato rispetto a tutte le altre *province* della Sicilia ed anche rispetto a Cosa Nostra americana.

Prova ne è il fatto che durante i contrasti degli anni Ottanta, ed in particolare dopo l'omicidio di Stefano BONTADE e di Totuccio INZERILLO, gli esponenti di Cosa Nostra americana si preoccuparono di chiedere a Cosa Nostra di Palermo delle direttive a cui attenersi.

In proposito, ho vissuto personalmente uno specifico episodio.

Dopo l'omicidio di INZERILLO, John GAMBINO venne a Palermo e, accompagnato da Rosario NAIMO, uomo d'onore della famiglia di Cardillo che, però, viveva negli USA, si presentò a Rosario RICCOBONO nel villino sulla montagna di Mondello di cui ho già parlato!

Il GAMBINO riferì, appunto, di essere stato inviato da Paul CASTELLANO, allora capo della sua famiglia, perché il CASTELLANO era preoccupato e desiderava delle direttive. Allora il RICCOBONO, accompagnato da me personalmente, si recò alla Favarella per riferire questa richiesta a Michele GRECO. Questi disse a Sarò, di attendere un giorno e di ritornare l'indomani.

L'indomani sera, il RICCOBONO e Totuccio MICALIZZI ritornarono alla Favarella e lì ebbero le direttive da trasmettere a John GAMBINO.

*L'ordine era di uccidere tutti gli 'scappati' cioè tutti coloro che si erano rifugiati negli USA, essendo già seguaci di BONTADE e di INZERILLO.*

*Questa direttiva fu rispettata anche negli USA, tant'è che furono lì uccisi Pietro INZERILLO, fratello di Totuccio, ed inoltre uno zio o un cugino di quest'ultimo, che era lì capodecina, oltre ad altre persone colà residenti...".*

Per quanto riguarda le competenze *istituzionali* della *Commissione*, gli stessi collaboranti hanno precisato che essa:

- ha una competenza *esclusiva* per i fatti criminosi di maggiore rilievo;
- in particolare, ha una competenza *esclusiva* per le decisioni riguardanti gli omicidi degli *uomini d'onore*, e gli omicidi di personaggi di particolare rilievo, estranei all'organizzazione (ad esempio, appartenenti alle Forze dell'Ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, avvocati); e ciò perché tali uccisioni possono determinare reazioni dello Stato o della corporazione di appartenenza della vittima che colpiscono gli interessi generali di Cosa nostra e non già soltanto di singoli esponenti dell'organizzazione;
- tali "*procedure non soffrono eccezione*" (16).

Sul punto, è da ricordare la risposta lapidaria data da Antonino CALDERONE al Presidente della Corte del c.d. "*maxi-ter*" che, all'udienza del 6 ottobre 1988, gli aveva chiesto se "*la Commissione decretava determinati episodi criminosi*".

A questa domanda il CALDERONE rispondeva testualmente:

*"La Commissione per questo funzionava".*

In termini analoghi, Gaspare MUTOLO così rispondeva alle domande del P.M. nel dibattimento sugli *omicidi politici*:

*P.M. Signor MUTOLO, se si dovesse uccidere un magistrato sarebbe necessaria la deliberazione della Commissione? Era necessaria la deliberazione della Commissione?*

*MUTOLO: Era necessaria.*

*P.M.: Se si doveva uccidere un uomo politico.*

*MUTOLO: Il compito della Commissione questo era*

*P.M. E perché in questi casi, per questi particolari omicidi cioè gli omicidi dei magistrati e degli uomini politici (abbiamo fatto esempi) era necessaria la deliberazione della Commissione?*

*MUTOLO: Perché diciamo la Commissione si prendeva la responsabilità, accettando di fare un omicidio così eccellente, che se si avevano delle ripercussioni nessun mafioso poteva reclamare.*

Ed ancora CANGEMI, spiegando il motivo per cui solo l'organismo di vertice dell'associazione mafiosa può decidere l'omicidio di un uomo politico, di un rappresentante delle istituzioni, di un giornalista:

*P.M.: Quindi in questi casi, quando c'è questa qualità della vittima, la decisione deve essere presa dalla Commissione?*

*CANGEMI Salvatore: Sì. perché queste... questi omicidi apportano diciamo... un danno a tutti, e quindi il consenso deve essere di tutti.*

Sempre secondo i collaboranti, uno degli *indici* più sicuri di responsabilità del supremo vertice dell'organizzazione è l'*assenza di reazioni* dopo un delitto di particolare gravità.

Particolarmente significative, al riguardo, le parole di Salvatore CANGEMI, nel corso dell'interrogatorio reso alla Corte di Assise di Palermo nel processo sui c.d. *omicidi politici*:

*GIUDICE A LATERE: ... del delitto MATTARELLA, ne ha sentito parlare? Ha sentito che era stato deciso, cosa sa insomma su questo specifico delitto, ed in relazione a questa che è una sua convinzione se non ho capito male, della impossibilità che fossero stati utilizzati dei killer...*

*CANGEMI Salvatore: Guardi signor Giudice io le posso dire questo: io cose specifiche non ne so, però la regola di Cosa Nostra che quando succede un omicidio eccellente di questo... e c'è*

silenzio... a voi vi può sembrare magari una cosa banale non lo so... ma io cerco di farvelo capire... che *il silenzio significa il bollo che la cosa è stata eseguita da Cosa Nostra*. Invece quando non c'è silenzio... per esempio vi posso citare un particolare...: quando hanno ammazzato quel bambino DOMINO di 11 anni, qua c'è stata Cosa Nostra che subito ha dato l'allarme, che Cosa Nostra non sapeva niente di questo omicidio...

*PRESIDENTE: C'è stata una rivolta ecco.*

CANGEMI Salvatore: Sì. C'è stato di cercare di vedere come stavano le cose... perché Cosa Nostra era estranea di queste cose... e qua poi ci sono state... si sono trovati i colpevoli e l'hanno ammazzato ovviamente... hanno questo omicidio di questo bambino. *Quindi questa è una regola che quando c'è silenzio è Cosa Nostra. E questa diciamo è una regola che non fallisce in Cosa Nostra...*

Per quanto riguarda le concrete modalità di funzionamento della *Commissione*, ed in particolare le modalità di partecipazione dei suoi componenti, anche di quelli detenuti o abitualmente lontani da Palermo, i collaboranti hanno chiarito che essi partecipavano immancabilmente alle decisioni, personalmente ovvero *rappresentati* da *sostituti* o da altri *capi-mandamento*.

A questo proposito possono essere ricordate in primo luogo le dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA.

Con riferimento all'omicidio MATTARELLA, infatti, il collaborante ha affermato che *“la decisione fu presa da tutti i componenti della Commissione provinciale di Palermo, e su ciò erano perfettamente concordi il RIINA, il CALO' l'INZERILLO e il BONTADE”*.

Lo stesso MARINO MANNOIA ha poi ribadito che anche l'omicidio LA TORRE è *“un delitto comunque ascrivibile alla Commissione di Cosa Nostra”*, spiegando ancora una volta che omicidi di questo rilievo possono avere le più diverse, e anche gravi conseguenze, su tutti gli associati e quindi importano *“un coinvolgimento totale della struttura in se stessa”*.

E proprio con riferimento al delitto LA TORRE il collaborante ha spiegato un principio di carattere generale; e cioè che le eccezioni alla collegialità delle decisioni della *Commissione*, che pure vi sono state, traevano origine da contrasti destinati ben presto a sfociare in aperti dissidi e nella soppressione fisica dei *“perdenti”*, ma che negli altri casi era impensabile che qualcuno dei componenti la *Commissione* restasse escluso dal processo decisionale.

Per usare le parole di MARINO MANNOIA:

*“..sicuramente quelle persone che avevano legami strettissimi fra loro, Francesco MADONIA, Salvatore RIINA, Pippo CALO' Michele GRECO e altre persone, che io ho rappresentato nelle mie dichiarazioni, erano sicuramente in rapporti tali di sintonia e di unità che mai al mondo si poteva pensare che ci sia stata un'eccezione, che qualcuno di essi non fosse stato informato o che comunque era contrario ad una decisione simile”*.

E Gaspare MUTOLO, rispondendo alle domande del P.M. nel processo dei c.d. *omicidi politici*:

*P.M.: Era possibile che qualcuno dei capi mandamento detenuti o lontani non fosse preventivamente informato?*

*MUTOLO: Questo non è possibile perché un capo mandamento ha una forza, ha una personalità e quindi non può succedere che non viene avvisato...*

*P.M.: Se questo succedesse che cosa ne conseguirebbe?*

*MUTOLO: Succederebbero delle fratture in seno a Cosa Nostra...”*

Risulta quindi chiaro il meccanismo rigoroso che regge, come del resto è logico ed inevitabile, l'organismo di vertice di una associazione complessa come Cosa Nostra, che tratta questioni di vitale importanza, che assume in sé un potere (criminale) enorme, e che ha condizionato per molti decenni la vita di una intera regione.

Del resto, si può ricordare ancora una espressione letterale di Salvatore CANGEMI, a proposito proprio della presenza necessaria dei *capi-mandamento* nella *Commissione* provinciale:

*“È una regola, se no significa ... che significa? che quello sì e quello no? Perché ... significa ... perché Cosa Nostra è una cosa seria, non è una cosa da giocare”*.

La ricostruzione della struttura di Cosa Nostra fin qui compiuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, alcuni dei quali hanno anche ricoperto cariche significative all'interno dell'organizzazione (17), è stata confermata anche da precisi riscontri esterni.

Basti qui ricordare le ormai famose intercettazioni ambientali canadesi, eseguite nel bar VIOLI di Montréal; intercettazioni che contengono testuali riferimenti a “*rappresentanti di provincia*”, “*rappresentante di paese*”, “*capoprovincia*”, “*capomandamento*”, e frasi oltremodo significative, quali ad esempio:

- “*Giovanni è lo stesso*” (18);
- “*fa parte della famiglia di Siculiana*”;
- “*hanno sostituito un consigliere*”;
- “*l'hanno fatto consigliere della provincia*”;
- “*è diventato rappresentante di Ribera*”;
- “*la Cosa Nostra, si sa, è un po' tradizionale*”;
- “*non gli puoi parlare dei fatti che riguardano la famiglia... non gli puoi parlare di niente*”.

È sufficiente la semplice lettura del testo registrato per far balzare agli occhi che queste intercettazioni – effettuate in Canada nel 1974 ma trascritte ed utilizzate processualmente in Italia solo molti anni dopo – costituiscono la più completa ed insospettabile conferma di quanto asserito da BUSCETTA e CONTORNO e, dopo di loro, da tutti gli altri collaboranti.

Essi avevano parlato di *famiglie e mandamenti*, di *consiglieri*, *rappresentanti* e *capiprovincia*; e dalle intercettazioni del 1974 risulta che Carmelo SALEMI è *rappresentante della provincia* di Agrigento e anche *rappresentante di paese* (Agrigento); *capoprovincia* è lo ‘zio Peppe’ (Giuseppe SETTECASE); il compare di Paul VIOLI è *capomandamento*; Giovanni fa parte della *famiglia* di Siculiana; si parla di una lettera “*da presentare al capodecina*”; consigliere di provincia “*hanno fatto Carmelino COLLETTI da Ribera*” e così via.

BUSCETTA aveva parlato di un'associazione su scala regionale con al vertice un organismo collegiale *interprovinciale*; ed ecco che nelle intercettazioni canadesi si parla di tale “*Ciccio Paolo* (19) *riuscito rappresentante della Sicilia*”.

Nelle intercettazioni si parla anche della situazione di Palermo:

“*A Palermo come sono concitati ora? ancora all'inverso* (20) *sono?*”.

Ed infatti in quegli anni Cosa Nostra palermitana non aveva ancora ripreso il suo assetto ordinario, dato che non era stata ricostituita la *Commissione* e vi era invece un organismo provvisorio (il “*Triumvirato*”) composto da Luciano LIGGIO, Stefano BONTADE e Gaetano BADALAMENTI.

Per completare l'argomento basta infine fare un cenno ad altre intercettazioni telefoniche eseguite nel corso degli anni, nell'ambito di svariati procedimenti penali e già utilizzate dalla Corte di Assise di Palermo nel c.d. *maxi-processo* (21).

Così nel corso di una telefonata svoltasi il 10 novembre 1983 fra Gaetano MAZZARA ed un certo “*Nino*” da Montréal (22), quest'ultimo, nel parlare di alcuni affari andati a male a causa di un “*disonorato*”, racconta che “*un gruppo appartenente al...* (23) “*parlamento*” aveva posto “*nel mezzo*” altre persone come “*avallanti*”; “*il consiglio*” era stato sincero, ma egli non aveva scelta in quella situazione creata dalla persona “*senza onore*”.

Un riferimento ancora più esplicito alla *Commissione*, ed alla sua attività decisionale sul comportamento degli *uomini d'onore*, si rinviene in una telefonata del 21 novembre 1983, nel corso della quale Giuseppe GANCI, parlando nel solito linguaggio ermetico ed allusivo con Jack LICATA, conviene con quest'ultimo che il di lui fratello “*per un problema di qualche tempo fa è ancora seduto davanti alla Commissione*” .

In un'altra telefonata intercettata il 21 maggio 1982 (24), Alfredo BONO – dopo avere riferito ad Antonino SALAMONE i risultati di una discussione svoltasi nel corso di una riunione cui avevano partecipato certo “*Mario*” (Giuseppe CALÒ (25) e “*Michele*” (Michele GRECO) – informava che *il giovedì successivo si sarebbe riunita la...*(26) *Consiglio di Amministrazione*”.

Del resto, che la struttura di Cosa Nostra sia rimasta sostanzialmente immutata fino a tempi recentissimi è stato confermato da talune intercettazioni ambientali eseguite dalla D.I.A. in via Ughetti, a Palermo, nel marzo del 1993.

Come risulta dalle trascrizioni (27), poi confermate da uno dei protagonisti di quelle conversazioni (28), l'organizzazione mafiosa continua ad articolarsi in *province*, *mandamenti* e *famiglie*; continua a ricorrere ai "reggenti" in caso di impedimento dei titolari; continua a mantenere stretti rapporti tra le varie zone della Sicilia; e – soprattutto – continua a programmare e ad attuare senza esitazione i delitti più feroci.

La rilevanza penale delle condotte di *capi-mandamento* e *sostituti* nel procedimento di formazione della volontà della *Commissione* è stata poi riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, che in proposito – in coerenza con "la identificazione nella *Commissione di Palermo del vertice supremo dell'organizzazione*" (29) – ha sottolineato:

- la competenza centrale della *Commissione* per la realizzazione degli specifici programmi dell'organizzazione, aventi come momento culminante quello della realizzazione di omicidi, quando imposti da comuni esigenze;

- la responsabilità di ciascuno dei componenti della *Commissione* per i delitti rientranti nella comune strategia; responsabilità derivante già dall'accettazione della carica in seno all'organo collegiale, essendo irrilevante l'esistenza di un eventuale dissenso non manifestato; poiché utile dissenso sarebbe solo quello che fosse positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché da un coerente e meditato allontanamento dalla stessa. Tale eventuale posizione critica non manifesta equivale, infatti, ad un "consenso tacito" che "non si sottrae alla categoria degli atti concorsuali (art. 20 cod. pen.) nelle forme specifiche dell'istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva" e "contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento" (30);

La rilevanza probatoria, sul piano logico – per l'attribuzione alla *Commissione* della responsabilità di un omicidio – della sua rilevanza strategica e della successiva "assenza di punizioni" o di altre reazioni (31); in particolare, la mancanza di reazioni ad un omicidio da parte del vertice dell'organizzazione non può che ricollegarsi ad un "atteggiamento preventivo 'cognita re' ... di approvazione penalmente rilevante" (32).

### **Capitolo 3** – La cultura di Cosa Nostra. Il significato della *appartenenza* degli uomini d'onore a Cosa Nostra.

L'*ordinamento* di Cosa Nostra, la quotidiana proiezione del suo sistema di regole nella realtà, non sono e non restano soltanto una *sovrastruttura* esteriore.

L'*ordinamento* dell'organizzazione informa profondamente di sé l'uomo d'onore, segna come un codice genetico la sua psicologia e la sua identità.

Dal momento della sua *combinazione*, l'uomo d'onore acquista progressivamente consapevolezza di avere perduto una parte significativa della propria autonomia e individualità; egli cessa di "appartenersi" perché ormai appartiene a Cosa Nostra, è divenuto parte integrante di un insieme che cogestisce la sua vita.

In ogni momento, in ogni ambiente, egli deve essere *a disposizione*, deve comportarsi all'interno della comunità mafiosa, ed all'esterno nell'ambiente sociale, in piena conformità al codice comportamentale di Cosa Nostra.

L'immanente presenza dell'organizzazione non risparmia neppure gli spazi esistenziali più privati, legati alla sfera affettiva.

Ad esempio, l'uomo d'onore che intenda sposare una donna non appartenente all'ambiente mafioso, deve preventivamente informare il suo *capofamiglia* il quale, dopo avere svolto gli opportuni accertamenti sul passato della donna e sulla sua storia familiare, potrà dare il proprio

nulla-osta, ovvero rappresentare il *non gradimento* per una serie di motivi che, pur attenendo alla sfera privata (33), potrebbero compromettere la sicurezza dell'organizzazione.

Anche i rapporti di sangue o di parentela devono essere messi da parte se necessario. Se l'organizzazione decide l'assassinio di un parente di un *uomo d'onore*, egli deve sapere accettare questo evento come una necessità superiore, senza manifestare il benché minimo risentimento, ed anzi interiorizzando come *giusta* e necessaria la decisione.

Il vincolo di *appartenenza* a Cosa Nostra ha una tale forza di incidenza da relativizzare tutti gli altri vincoli preesistenti.

Prova ne sia che a volte, nella consumazione di omicidi a danno di *uomini d'onore*, vengono chiamati a partecipare proprio altri *uomini d'onore* che, essendo legati alla vittima da rapporti di parentela, ne riscuotono l'assoluta fiducia e sono pertanto in grado di condurla sul luogo del delitto senza destarne i sospetti.

La stessa cerimonia della *combinazione*, che si è mantenuta a lungo nel tempo nonostante la sua arcaicità, è – nel suo rituale di sangue (34) e di sacralità (35) – l'espressione simbolica di un processo di morte, di rinuncia alla precedente identità e di rinascita, di reidentificazione dell'individuo nell'associazione.

In un contesto sociale quale quello siciliano – storicamente caratterizzato per un lungo periodo storico dalla sostanziale assenza dello Stato, da disgregazione sociale e da un tessuto istituzionale inquinato in vari settori – Cosa Nostra ha dunque saputo far leva sulla propria capacità di dare una risposta distorta ad un bisogno profondo ed insoddisfatto di *appartenenza*, esercitando una *vis attractiva* anche nei confronti di esponenti delle classi medio-alte.

Entrare a far parte di Cosa Nostra per tanti non significava soltanto la possibilità di arricchirsi, ma ancora prima di acquisire una *identità forte*, uno *status* circondato da considerazione sociale e da *rispetto*, di divenire membri di una classe dirigente occulta e parallela in rapporto di scambio con alcuni settori della classe dirigente ufficiale.

#### **Capitolo 4 – I fiancheggiatori.** Il c.d. *concorso esterno* nel reato associativo. Cenni sui fenomeni di *fiancheggiamento* nelle professioni, nell'economia, nelle Istituzioni e nel mondo politico.

Come si è già ricordato, la straordinaria forza di Cosa Nostra, nel periodo della sua massima espansione, è stata resa possibile – oltre che dal *popolo* degli *uomini d'onore* – dalle sue ramificazioni nella società civile, costituite da soggetti, inseriti nelle professioni ed in altre attività formalmente legali, disponibili a contribuire ai fini dell'organizzazione mediante l'esercizio distorto delle proprie attività ufficiali.

Nella prassi giudiziaria a tali soggetti viene contestato il reato di *partecipazione* ad associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.), se ritualmente inseriti nel sodalizio criminoso e partecipi a pieno titolo dell'ordinamento di Cosa Nostra, ovvero il reato di *concorso esterno* in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-*bis* c.p.), se operanti in qualità di *fiancheggiatori*, e quindi partecipi non a pieno titolo dell'ordinamento dell'associazione.

Della effettiva peculiarità della “*appartenenza*” ad una organizzazione come Cosa Nostra, e dei suoi diversi modi di essere, si era reso ben conto, per primo, Giovanni FALCONE, il quale – nel tratteggiare la differenza tra *partecipazione alla associazione* e il c.d. *concorso esterno* – così evidenziava la *multiforme* variabilità dei comportamenti degli associati, nonché i fenomeni della *contiguità*, della *connivenza*, della *collusione* e del *fiancheggiamento* (36):

“*Deve affrontarsi, adesso, il problema dell'ipotizzabilità del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono uomini d'onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato.*”

*La questione è molto rilevante sotto il profilo pratico, poiché si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di disparata intensità ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di 'contiguità' rispetto a Cosa Nostra ...*

*Al riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, la possibilità, riconosciuta da autorevole dottrina, del concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e segg. cod. pen. e, più in generale, del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo (come tutti i reati associativi) da parte di "persone diverse dai concorrenti necessari".*

*A parere di chi scrive, per riscontrarsi concorso eventuale da parte dell'estraneo all'associazione mafiosa, occorre che quest'ultimo contribuisca, attivamente e consapevolmente, alla realizzazione delle attività e degli scopi dell'associazione stessa.*

*Alcune attività della c.d. 'criminalità dei colletti bianchi' in tema di riciclaggio di denaro si risolvono in un contributo causale, spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di Cosa Nostra ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi membri, e concretano, pertanto, il concorso nel delitto di associazione mafiosa...*

*Analogamente, manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche Istituzioni possono – eventualmente – realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili – a titolo concorsuale – nel delitto di associazione mafiosa.*

*Ed è proprio questa 'convergenza di interessi' col potere mafioso... che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali.*

*Deve, quindi, concludersi che una condotta, per realizzare il concorso nel delitto di associazione mafiosa, deve risolversi in un contributo causale alla realizzazione degli scopi di Cosa Nostra e deve essere consapevolmente volta a favorirne – dall'esterno – le attività ..."*

La validità e l'importanza di queste osservazioni appare ancor più fondata oggi, dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – sia pure con una scelta improntata a criteri di valutazione esclusivamente tecnico-giuridici – hanno riconosciuto (37) la configurabilità del "concorso esterno" nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e si sono fatte carico di "delimitare meglio il confine tra il partecipe ed il concorrente eventuale materiale" (38).

In tale decisione – che a tal fine qui si cita – è poi lucidamente scolpita la variegata realtà delle possibili relazioni penalmente rilevanti di un soggetto con una organizzazione di tipo mafioso, ed ancora sono individuati taluni *schemi guida* utili anche per orientare le indagini volte a individuare tali relazioni.

Al riguardo, sottoponendo preliminarmente ad analisi gli argomenti dei due precedenti indirizzi giurisprudenziali che militavano, rispettivamente, a favore e contro la tesi della configurabilità del concorso eventuale materiale nel reato *de quo*, i giudici della Suprema Corte così hanno scritto:

*"I due indirizzi ritengono concordemente che il concorso eventuale sia senz'altro possibile in non poche fattispecie plurisoggettive o reati a concorso necessario, e la sentenza n. 2699/1994 (39) spazia tra questi reati e offre un folto numero di esempi di concorso eventuale negli stessi, ponendo implicitamente in evidenza che il problema del concorso di persone nel reato è soprattutto il problema di sottoporre a sanzione le condotte **atipiche** – le condotte, cioè che, pur essendo causalmente agevolatrici o di rinforzo, non danno vita al tatto tipico descritto, di volta in volta, dalle norme di parte speciale – e mostrando esplicitamente che in non poche fattispecie plurisoggettive o reati a concorso necessario sono, appunto, ipotizzabili condotte **atipiche** concorrenti con le rispettive condotte tipiche.*

*Si obietta, però, da questa e da altre sentenze citate – in particolare le sentenze nn. 2342 e 2348 – che il concorso eventuale, pur possibile in non pochi reati a concorso necessario, non è compatibile con il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso...*

*...Ebbene, la complessa proposizione, che... identifica concorrente eventuale e partecipe, che ritiene, cioè, che la condotta e l'atteggiamento psicologico del partecipe siano perfettamente sovrapponibili alla condotta e all'atteggiamento del concorrente eventuale, non può essere condivisa.*

*...Non v'è dubbio che l'elemento materiale del reato in esame sia costituito dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e che per partecipazione debba intendersi la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori.*

*Non v'è dubbio, in altri termini, che la condotta tipica del reato di cui si discute consista nel far parte dell'associazione, il che importa... che una condotta, per essere considerata aderente al tipo previsto dall'articolo 416-bis, deve "rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato, con determinati, continui, compiti anche nei settori di competenza.*

*Ma se ciò è innegabile, è altrettanto innegabile che il concorrente eventuale cui si riferisce l'articolo 110 c.p. è, per definizione... colui che pone in essere, non la condotta tipica... ma una condotta atipica, condotta che, per essere rilevante, deve contribuire – atipicamente – alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri...".*

*Il concorrente eventuale, quindi, non realizza la condotta tipica, non è parte, non è coautore della stabile permanenza del vincolo associativo,*

*"ma si limita a porre a disposizione degli altri – di coloro per i quali la condotta è la stabile permanenza nella associazione, è il far parte di quest'ultima, è la condotta tipica – il proprio contributo che, proprio perché per definizione non è caratterizzato dalla stabilità, non può non essere circoscritto nel tempo e che, comunque, deve consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla stabile permanenza del vincolo".*

*Fin qui, in parte, le considerazioni riguardanti la distinzione del comportamento del concorrente eventuale rispetto a quello del partecipe.*

*Seguono poi quelle che pongono in evidenza:*

- la "peculiare caratterizzazione del rapporto 'associato-associazione' nel contesto mafioso";
- l'esistenza di una "vasta gamma di possibili partecipi";
- la utilizzabilità dei più diversi modi per la prova di tale rapporto.

*"...Il partecipe, si è detto, è colui che fa parte dell'associazione...*

*Come è stato acutamente rilevato dalla dottrina, il legislatore, nell'usare la locuzione 'far parte' rispetto alla formula 'per il solo fatto di partecipare', adottata in pressoché tutti gli altri reati associativi, ha avuto consapevolezza di una peculiare caratterizzazione del rapporto 'associato-associazione' nel contesto mafioso, consapevolezza che si è tradotta normativamente in una maggiore tipizzazione della figura del partecipe.*

*Ciò significa che una condotta, per essere considerata aderente al tipo previsto dall'art. 416-bis per la partecipazione ad una associazione mafiosa, deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso.*

*Questa compenetrazione, questo 'far parte' può essere provato, ovviamente, in tanti modi.*

*E se una delle fonti di prova può essere la chiamata in correità a più voci – la giurisprudenza di questa Suprema Corte è nel senso che le chiamate in correità possono ben essere l'una di riscontro all'altra (40) – è certo che la più sicura fonte di prova o, se si vuole, il riscontro più pregnante dell'eventuale o delle eventuali chiamate in correità è il ruolo assegnato dall'associazione al partecipe e da quest'ultimo svolto...*

*Il partecipe – si può dire – è colui senza il cui apporto quotidiano o, comunque, assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la necessaria speditezza, il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati affidati compiti di maggiore responsabilità – i promotori, gli organizzatori, i*

*dirigenti – a quelli con responsabilità minori o minime, ma il cui compito è – o è pure – necessario per le fortune dell’associazione.*

*Costoro, però, agiscono per lo più, come si è appena detto, nella fisiologia, nella vita ‘corrente’, quotidiana dell’associazione.*

*Il concorrente eventuale è, invece, per definizione, colui che non vuole far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a ‘far parte’, ma al quale si rivolge sia – ad esempio – per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia soprattutto – e il caso dell’aggiustamento di un processo risponde a questa logica – nel momento in cui la fisiologia dell’associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno.*

*Certo, anche in questo caso potrebbe risultare che l’associazione ha assegnato ad un associato il ruolo di aiutarla a superare i momenti patologici della sua vita.*

*Ma resta il fatto che, pur tenendo conto di tutti i possibili distinguo e con tutte le approssimazioni possibili, lo spazio proprio del concorrente eventuale materiale appare essere quello dell’‘emergenza’ nella vita dell’associazione o, quanto meno, non lo spazio della ‘normalità’ occupabile da uno degli associati...”.*

La citata sentenza delle Sezioni Unite così, infine, descrive la sostanziale differenza ed autonomia dell’elemento psicologico del *partecipe* rispetto a quello del *concorrente eventuale*:

*“Il partecipe, il quale, come si è detto, è colui che pone in essere la condotta tipica, che vuol far parte – e voler far parte significa volere fare stabilmente parte dell’associazione – non può... non muoversi con la volontà di far parte dell’associazione e con la volontà di voler contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.*

*Ma, non si può pretendere che chi vuole dare un contributo senza far parte dell’associazione, chi, più tecnicamente, offre, dà una condotta atipica, perché mette a disposizione non il suo voler far parte, il suo incardinarsi stabilmente nella associazione, sebbene il suo apporto staccato, avulso, indipendente dalla stabilità della organizzazione, abbia il dolo di far parte dell’associazione.*

*Se la sua è una condotta atipica, vorrà la sua condotta e non la condotta di far parte dell’associazione, che è la condotta tipica del partecipe...*

*Ciò non vuol dire – è ovvio – che il concorrente averituale non voglia il suo contributo e non si renda conto che questo contributo gli viene richiesto per agevolare l’associazione; ma, semplicemente, che il concorrente eventuale, pur consapevole di ciò, pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo, l’associazione, può disinteressarsi della strategia complessiva di quest’ultima, degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire...*

*...il concorrente eventuale non può avere, per la contraddizione che non lo consente, quella parte di dolo che ha il partecipe e che consiste nella volontà di far parte dell’associazione, nella volontà di porre in essere la condotta propria del partecipe, sicché resta, del dolo, la volontà di contribuire alla realizzazione dei fini dell’associazione, volontà che può ben essere propria di chi contribuisce con azione atipica alla realizzazione della condotta tipica, di chi, non essendo e non volendo far parte della associazione, richiesto di un aiuto, lo presta per contribuire alle fortune della associazione, sapendo, peraltro che, prestando il proprio contributo, si disinteresserà delle ulteriori vicende della associazione...”.*

L’esperienza giudiziaria della Procura della Repubblica di Palermo ha evidenziato varie categorie di *fiancheggiatori*, che hanno costituito per Cosa Nostra una importantissima *struttura di servizio*.

L’esistenza di *fiancheggiatori* dell’organizzazione è emersa innanzitutto nell’esercizio delle professioni più a rischio: quella forense e quella sanitaria.

Gli avvocati sono stati i professionisti nei confronti dei quali si sono rivolti i più frequenti tentativi di strumentalizzazione, per la molteplicità dei favori che essi sono virtualmente in grado di

fornire, anche con carattere di continuità. Secondo i dati forniti dalle indagini, il *concorso esterno* degli avvocati può infatti consistere in attività volte ai seguenti fini:

- il c.d. *aggiustamento* dei processi, mediante l'inquinamento delle fonti di prova (41), con azioni dirette di pressione o di corruzione, ovvero mediante la segnalazione all'organizzazione dei modi e dei tempi più opportuni per la loro corruzione o intimidazione;
- il *condizionamento* degli organi giudicanti (giudici togati e popolari), mediante azioni dirette di corruzione, ovvero anche in questo caso mediante la segnalazione all'organizzazione dei modi e dei tempi più opportuni per la loro corruzione o intimidazione (42);
- le comunicazioni tra *uomini d'onore* latitanti ed altri esponenti dell'organizzazione;
- le comunicazioni tra *uomini d'onore* detenuti e l'esterno;
- la introduzione nelle carceri di armi, sostanze stupefacenti, o farmaci utili per simulare malattie inesistenti.

Analoghe condotte di *fiancheggiamento* dell'organizzazione sono emerse nell'ambito delle professioni sanitarie, mediante attività consistenti:

- nel prestare assistenza ad *uomini d'onore*, in connessione con fatti criminosi commessi da questi ultimi, in modo tale da sottrarli ad ogni rischio;
- nell'assicurare ospitalità agli stessi in strutture pubbliche o private, occultandone la presenza con registrazioni false;
- nella soppressione o alterazione di documentazioni sanitarie vere oppure nella creazione di documentazioni false, al fine di creare falsi *alibi*, ovvero al fine di certificare malattie inesistenti o l'aggravamento di malattie effettivamente esistenti;
- nella creazione di false certificazioni o perizie, volte a favorire ingiustificati ricoveri fuori delle strutture carcerarie, o a dimostrare una inesistente *incompatibilità* del detenuto con il c.d. *regime carcerario*.

Il fenomeno del *concorso esterno* è poi diffuso nel settore delle attività imprenditoriali, e di intermediazione bancaria e finanziaria.

È evidente infatti che, soprattutto in questo settore, l'organizzazione può trarre enormi vantaggi da quelle persone che per usare le parole del collaborante Salvatore CANGEMI (43) sono formalmente "*pulite, nel senso che non hanno pregiudizi penali, e possono perciò lavorare senza problemi e risultare anche formalmente intestatarie dei beni senza rischiare eventuali confische o sequestri dei beni stessi*".

Secondo quanto riferito ad esempio dal collaborante Mario Santo DI MATTEO,

*"è ormai pratica molto diffusa all'interno di Cosa Nostra... quella di circondarsi di uomini di fiducia molto vicini che non vengono combinati e che pertanto rimangono fuori dal circuito di conoscenza degli uomini di Cosa Nostra.*

*Trattasi solitamente di persone pulite che hanno il compito di svolgere ruoli di copertura dei rispettivi referenti di Cosa Nostra.*

*Tali ruoli consistono solitamente nella intestazione delle varie attività economiche od in quelle di accompagnatori ed autisti.*

*Nel primo caso, è evidente, tale pratica corrisponde alla esigenza di far sì che il vero patrimonio dell'uomo d'onore rimanga intestato a persona di fiducia dello stesso, ma a lui non collegato da vincoli di parentela, al fine di evitare il pericolo di sequestro e di confisca dei beni"* (44).

Ma – al di là dei casi più semplici e diretti di fittizia *interposizione* in attività economiche o in seno a società di capitali – i casi più moderni di *concorso esterno* di operatori economici o commerciali consistono in attività di copertura del riciclaggio di *denaro sporco* mediante la realizzazione – attraverso sequenze articolate e complesse – di operazioni o transazioni economiche apparentemente legali in tutti i loro termini di riferimento; e quindi non sospette sia per le qualità degli operatori economici autori della transazione (i quali sono realmente presenti nel mercato), sia per la causa apparente della transazione, costituita da una operazione economica di mercato consona alla qualità dei contraenti.

Indagini molto complesse, svolte anche grazie ad una proficua collaborazione internazionale nel settore del traffico di stupefacenti, hanno infatti mostrato che enormi flussi di *denaro sporco*, inizialmente ricavato negli U.S.A. dallo smercio della droga, è pervenuto in Italia ai trafficanti della mafia siciliana che avevano curato la spedizione e/o la raffinazione in forma apparentemente legale secondo una sequenza costituita:

- dal trasferimento dei fondi per via bancaria su conti cifrati svizzeri di pertinenza di operatori economici italiani;
- dal rientro in Italia di tale valuta, quale apparente corrispettivo di esportazioni precedentemente effettuate da quegli operatori verso soggetti esteri; esportazioni in realtà inesistenti, ovvero (secondo una tecnica più raffinata) solo parzialmente esistenti perché sovrappatturate;
- dal trasferimento terminale in Italia dei fondi ai reali destinatari del crimine organizzato, mediante ulteriori operazioni commerciali fittizie.

Sono state così adattate a scopo di riciclaggio tecniche in passato ampiamente sperimentate per illeciti valutari in termini esattamente invertiti (costituiti, in quel caso, dalla sottofatturazione delle esportazioni e dalla sovrappatturazione delle importazioni).

Questa tecnica ha fatto registrare, sempre per i trasferimenti transnazionali, un'altra variante: quella della *compensazione* delle valute, cui si è fatto ricorso quando l'operatore economico italiano contiguo all'organizzazione criminale o comunque da questa costretto, intendeva perseguire un fine di trasferimento valutario all'estero.

In questo caso la sequenza si articola nei seguenti momenti:

- l'organizzazione accredita il *denaro sporco* su conti svizzeri intestati all'operatore economico italiano;
- contemporaneamente, l'operatore economico italiano mette a disposizione dell'organizzazione il controvalore in Italia;
- l'operatore economico maschera in bilancio l'uscita di quel controvalore mediante operazioni economiche fittizie.

Altri casi di *concorso esterno* si sono registrati in settori deviati delle Istituzioni e del mondo politico.

In quest'ambito – che è certamente il più pericoloso per le Istituzioni – il caso più frequente è quello del c.d. *rapporto di scambio* tra il sostegno elettorale fornito dall'organizzazione ed i molteplici *favori* che l'esponente politico può a sua volta fornire.

Si tratta di un rapporto di natura *contrattuale*, nel quale è ravvisabile una *prestazione* di supporto elettorale e propagandistico da parte dell'organizzazione mafiosa ed una *controprestazione* da parte dell'esponente politico.

La diffusione e pericolosità di tale tipo di rapporti ha indotto il legislatore ad intervenire, per tentare di adeguare la normativa penalistica alle fattispecie concrete; e ciò ha portato alla emanazione del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992 n. 356.

La citata normativa ha comportato:

- in primo luogo, la integrazione del terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., con la introduzione nella sua parte finale della espressione: “...*ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*”, in tal modo estendendosi la definizione dell'associazione di tipo mafioso;
- in secondo luogo, la introduzione dell'art. 416-*ter* c.p., che appunto creando la fattispecie tipica dello “*scambio elettorale politico-mafioso*” ha comminato “*la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis*” anche “*a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro*”.

L'approvazione di tale normativa è stata preceduta da un serrato dibattito in sede di Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in quanto si era rilevato che le due proposte di modifica non coprivano del tutto il grave fenomeno dello *scambio elettorale* politico-mafioso,

restando non disciplinate le ipotesi di *scambio* tra voti e *altre utilità*, diverse dal denaro e quasi sempre molto più importanti per l'organizzazione mafiosa.

La formulazione normativa approvata, infatti, appare di scarso rilievo pratico, in quanto le conoscenze acquisite attraverso la prassi giudiziaria hanno evidenziato che le organizzazioni mafiose non hanno generalmente alcun interesse a ricevere denaro dal candidato, in cambio del *pilotaggio* dei consensi elettorali a suo favore, ma richiedono bensì un impegno più profondo e duraturo ed un contributo permanente, che possa garantire alla intera organizzazione di crescere e di potenziarsi, mediante lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive.

Per tali ragioni, normalmente, la *merce di scambio* non è certo il denaro, ma un preciso impegno nella agevolazione per la concessione di finanziamenti, contributi, appalti pubblici, commesse, licenze, posti di lavoro e quant'altro possa contribuire non soltanto a fare arricchire i singoli membri, ma a potenziare l'organizzazione criminosa nel suo complesso; e ciò mediante attività volte:

- ad attivare iniziative di copertura, idonee a giustificare i proventi delle altre attività illecite;
- ad agevolare le operazioni di riciclaggio;
- a far crescere il *potere contrattuale* dell'organizzazione, consentendole di raggiungere una gestione monopolistica di determinati settori economici;
- in ultima analisi, ad accrescere e consolidare il *potere* dell'organizzazione nella società, mediante la strumentalizzazione a suo favore della più ampia possibile *rete* di terminali nelle c.d. *aree di sottogoverno* influenzabili dal potere politico (enti locali, aziende pubbliche, banche, istituzioni sanitarie ecc.).

Le considerazioni che precedono hanno una diretta refluenza sul problema della configurazione giuridica della condotta dell'esponente politico che ha accettato, o addirittura cercato, questo *rapporto di scambio* con l'organizzazione.

Nel senso che la sottoscrizione del *patto di scambio* comporta, da parte dell'esponente politico, la conoscenza e la piena consapevolezza del fatto che – per fornire il loro sostegno politico-elettorale – gli *uomini d'onore* si avvalgono della *forza di intimidazione* che promana dallo stesso vincolo associativo.

Dal punto di vista della responsabilità penale, tale consapevolezza comporta:

- la condivisione dei metodi propri dell'organizzazione mafiosa;
- la assunzione dell'impegno di una *disponibilità* a favorire l'organizzazione senza limiti di tempo e nei più vari modi possibili, così contribuendo al *rafforzamento* di essa, che così diventerà sempre più pericolosa, inattaccabile, economicamente potente.

E, in una spirale perversa, più la organizzazione mafiosa si rafforzerà (anche grazie al contributo del politico), più sarà in grado di *pilotare* i consensi elettorali.

Tutto ciò è ben chiaro a chiunque decida di scendere a patti con l'organizzazione mafiosa, e costituisce certamente un *quid pluris* rispetto alla semplice attività di favoreggiamento, genericamente finalizzata ad agevolare *una tantum* gli *uomini d'onore* nella esplicazione di una specifica e particolare attività.

Si tratta della condivisione della logica, dei metodi, della *filosofia* della mafia, accompagnata da una serie indeterminata di comportamenti consapevolmente tendenti alla realizzazione di quella logica, di quei metodi e di quella *filosofia*.

Tale comportamento non può certamente ridursi al paradigma di figure criminose minori, quali appunto il favoreggiamento, seppure aggravato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152.

Ricorre, invece, proprio l'ipotesi del *concorso esterno* nel reato associativo, trattandosi di una *condotta atipica* di contributo agli interessi ed agli scopi dell'organizzazione mafiosa.

**Capitolo 5** – La manifestazione dell'*ordinamento* di Cosa Nostra nel fenomeno omicidiario. Gli omicidi come strumenti di attuazione e di garanzia dei *valori* politici dell'organizzazione.

L'essenza più autentica della cultura e dell'*ordinamento* di Cosa Nostra è rivelata, soprattutto, dalla analisi del fenomeno omicidiario; poiché gli omicidi di matrice mafiosa presentano caratteristiche socio-criminali talmente peculiari da costituire una categoria assolutamente autonoma, non assimilabile ad alcun'altra nell'intero panorama criminale nazionale.

La prima e fondamentale caratteristica è che l'omicidio mafioso, tranne ipotesi marginali, non è un evento storicamente ricostruibile con riferimento alla sequenza logica *vittima-movente-autore*; e ciò perché non si verifica all'interno di contesti eziologici meramente interindividuali, tali cioè da coinvolgere solo i conflitti di interesse ed i poteri di autodeterminazione dei singoli individui protagonisti dell'evento.

L'omicidio mafioso infatti – in misura minore o maggiore a seconda delle sue finalità specifiche (45) – riassume e riflette nel suo *iter* decisionale e nella sua attuazione la dimensione superindividuale dell'organizzazione, in quanto costituisce lo strumento privilegiato attraverso il quale Cosa Nostra manifesta la sua esistenza e realizza le sue *regole* nella collettività sociale.

Tale significato ordinamentale di ogni singolo omicidio si manifesta in tutte le fasi dell'*iter* criminoso.

Nella fase della decisione, come si è già esposto, è la qualità delle vittime che determina il livello istituzionale interno attraverso il quale l'organizzazione manifesta la sua volontà, dopo aver compiuto una preventiva valutazione dei *costi* e dei *benefici* dell'atto criminoso.

In particolare, solo la *Commissione*, organo di governo e di determinazione dell'*indirizzo politico* generale, può deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi che, riguardando esponenti di rilievo delle istituzioni statali o di ceti professionali, possono determinare l'insorgere di gravi reazioni da parte dell'ordinamento statale.

E rientra, altresì, nella competenza della *Commissione* la decisione di omicidi concernenti *uomini d'onore* in quanto, quale organo supremo di *giurisdizione*, essa può in astratto garantire che la valutazione del comportamento trasgressivo dell'*uomo d'onore* venga compiuta alla luce degli interessi generali, disinnescando così il pericolo di faide personali o interfamiliari suscettibili di effetti destabilizzanti per l'intera organizzazione.

L'esecuzione di omicidi di *ordinaria amministrazione*, concernenti cioè vittime esterne all'organizzazione, la cui eliminazione non determina rischi e conseguenze di rilievo, è sottoposta invece al vaglio preventivo di un livello istituzionale inferiore, potendo essere decisa o autorizzata dai *capi-mandamento* e dai *capi-famiglia* nella loro qualità di organi di gestione *amministrativa* dei rispettivi territori.

Quale che sia la qualità delle vittime, è certo comunque che nessun *uomo d'onore* può – senza con ciò commettere una grave violazione delle regole sanzionabile con la morte – decidere autonomamente ed eseguire un qualsiasi omicidio (sia pure motivato da interessi personali) senza prima avere preventivamente ricevuto un ordine in tal senso o avere ottenuto l'autorizzazione dell'organo competente.

La dimensione superindividuale dell'omicidio si manifesta anche nella fase della progettazione e dell'esecuzione del delitto, che vede normalmente coinvolti e partecipi con ruoli diversi una pluralità di *uomini d'onore*, spesso appartenenti a *famiglie* diverse (46).

La maggior parte, o la quasi totalità, di questi soggetti spesso non ha alcun interesse personale all'esecuzione dell'omicidio.

Una volta che l'esecuzione dell'omicidio sia stata deliberata o autorizzata dagli organi competenti, l'intera organizzazione è impegnata nel garantire il buon esito dell'operazione, ed i singoli partecipanti esercitano una attività *doverosa*, che esula e prescinde da qualunque coinvolgimento di interessi personali.

I profili ordinamentali in alcuni casi possono emergere con maggiore nettezza di contorni.

Per esempio, nell'ipotesi di omicidi deliberati dalla *Commissione*, è necessario preavvertire per tempo il capo della *famiglia* nel cui territorio l'omicidio deve essere eseguito, in modo che questi abbia la possibilità di adottare le necessarie precauzioni (47).

Nell'ipotesi di un omicidio di *ordinaria amministrazione*, che interessa i componenti di una determinata *famiglia*, e che però deve essere eseguito in un territorio soggetto alla sovranità di altra *famiglia*, occorre che il capo di quest'ultima *famiglia* ne autorizzi l'esecuzione nel suo territorio, a meno che non si faccia carico di provvedere direttamente all'esecuzione con il proprio *gruppo di fuoco* in nome e per conto della *famiglia* richiedente.

*Gli omicidi come strumenti di attuazione e di garanzia dei valori politici dell'organizzazione.*

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, è possibile operare una scomposizione degli omicidi di Cosa Nostra in varie categorie, in relazione alle motivazioni di ordine generale e alle finalità sottese a ciascun delitto.

Tali motivazioni e finalità sono connesse, di volta in volta, alla *necessità politica* di garantire:

1. le regole fondamentali di *omertà* e di segretezza, che assicurano l'impunità degli associati e la sopravvivenza dell'organizzazione (*omicidi di collaboratori di giustizia e di loro parenti*);
2. la stabilità e l'intangibilità del potere dei gruppi dirigenti (*omicidi di uomini d'onore e di loro fiancheggiatori*);
3. il controllo delle attività economiche legali, e la c.d. *funzione impositiva* di Cosa Nostra (*omicidi di operatori economici*);
4. il controllo delle attività economiche illegali (*omicidi di esponenti della criminalità comune*);
5. la riaffermazione della egemonia di Cosa Nostra nei momenti di crisi o di più aspro e pericoloso conflitto con le Istituzioni legali (*omicidi di esponenti delle Istituzioni*).

*1) La garanzia dell'omertà e della segretezza. Gli omicidi di collaboratori di giustizia e dei loro parenti.*

Il rigoroso rispetto della regola dell'omertà costituisce uno dei *doveri* fondamentali degli *uomini d'onore*, in quanto finalizzata da sempre a garantire l'assoluta impermeabilità dei segreti dell'organizzazione mafiosa, e quindi l'impunità dei suoi affiliati e la sopravvivenza dell'intera struttura criminale.

L'uomo *d'onore* fedele a tale dovere, coinvolto in vicende giudiziarie e detenuto, è consapevole, del resto, che l'organizzazione non lo abbandonerà al suo destino ed interverrà con tutte le sue risorse nella fase processuale, per tentare di *aggiustare* il processo, per sostenere le spese legali e per contribuire al mantenimento del suo nucleo familiare durante il periodo di detenzione, che egli deve dimostrare di sapere sopportare, senza debolezze o cedimenti.

La carcerazione non incide sullo *status* dell'uomo *d'onore*, né sulla continuità del suo legame operativo con Cosa Nostra.

I capi mantengono le loro cariche, e in loro assenza, le loro funzioni vengono svolte da sostituti, i quali provvedono a consultarli per le decisioni di maggiore rilievo.

I quadri intermedi ed i *soldati* mantengono un continuo scambio informativo con l'esterno, fornendo notizie su quanto avviene all'interno del carcere e ricevendone sugli avvenimenti esterni, disponibili in ogni momento ad eseguire ordini di morte.

Perfino dagli *uomini d'onore* condannati a morte dall'organizzazione si pretende il rispetto della regola dell'omertà. Costoro devono sapere affrontare i conflitti interni con l'organizzazione avvalendosi solo delle loro risorse, senza i commettere atti di *tradimento* (cioè denunce agli organi dello Stato e collaborazioni), che li segnerebbero per sempre come *infami*, esponendo anche i loro parenti alla vendetta dell'organizzazione.

La collaborazione con la Giustizia dei c.d. *pentiti*, dunque – a prescindere dai suoi concreti effetti processuali sugli accusati – assume il significato di un gravissimo *vulnus* inferto all'intera organizzazione criminale, per il suo elevatissimo valore simbolico di rottura

*ordinamentale* idonea ad innescare fenomeni di imitazione che, per il loro diffondersi, possono mettere in grave crisi l'organizzazione.

La eliminazione dei collaboranti non è, dunque, problema che concerne solo i singoli *uomini d'onore* incriminati a seguito delle dichiarazioni accusatorie, circoscrivibile come tale in un limitato periodo temporale, ma una necessità strategica di lungo periodo di cui l'intera organizzazione, pur nella mutevolezza della sua composizione interna, non può non farsi carico.

Emblematico, al riguardo, è l'omicidio di Leonardo VITALE, il primo *pentito* di mafia, commesso nel dicembre del 1984, ben undici anni dopo che il VITALE (48) aveva rivelato agli organi investigativi ed all'Autorità giudiziaria le prime notizie sull'organizzazione mafiosa, con esiti processuali rivelatisi peraltro deludenti e fallimentari.

Le indagini hanno consentito di accertare che Cosa Nostra è venuta a conoscenza della collaborazione di vari *uomini d'onore*, sin dalla fase iniziale, pur circondata dalla massima segretezza.

A parte le possibili fughe di notizie provenienti da *talpe* infiltrate da Cosa Nostra negli apparati di sicurezza, è sufficiente la sia pur minima anomalia nel comportamento dell'*uomo d'onore* detenuto, il più impercettibile segnale (49), per destare l'allarme nell'organizzazione mafiosa e fornire la certezza, in brevissimo tempo, dell'inizio di una nuova collaborazione.

Da quel momento i parenti del collaborante si trovano di fronte ad uno *stato di necessità*.

Se non vogliono, o non possono, abbandonare tutto e seguire il collaborante nella scelta di una vita protetta e perennemente a rischio, l'unica via di salvezza consiste nel ripudiare il congiunto che ha *tradito* Cosa Nostra, e nel rompere qualsiasi rapporto con lui.

A volte, sono gli stessi congiunti a comunicare o a confermare tempestivamente agli altri esponenti di Cosa Nostra che il proprio parente ha iniziato a collaborare, stigmatizzandone la gravità del comportamento e ribadendo la loro assoluta fedeltà all'organizzazione che, se necessario, deve manifestarsi fornendo pure ogni utile informazione *sull'infame* e sul possibile contenuto delle sue dichiarazioni.

## 2) *La tutela della stabilità del potere dei gruppi dirigenti. Gli omicidi di uomini d'onore e dei loro fiancheggiatori.*

L'analisi complessiva degli omicidi di Cosa Nostra nell'ultimo ventennio consente inoltre di ricostruire l'evoluzione interna dell'ordinamento nella direzione di una progressiva concentrazione del potere – prima diffuso e detenuto per quote dai vari *capi-mandamento* – nell'organo di vertice, la *Commissione*, monopolizzato dal gruppo dei *Corleonesi*, uscito vincente all'esito della *guerra di mafia* agli inizi degli anni '80.

Uno degli indici rivelatori di tale evoluzione è rappresentato dal notevole incremento numerico degli omicidi di *uomini d'onore*.

Quando l'organizzazione aveva una struttura *orizzontale*, che si articolava in una pluralità di famiglie ciascuna delle quali era sovrana nel territorio di propria competenza, la *Commissione* svolgeva una funzione di mediazione superiore di eventuali conflitti tra i vari *capimandamento*, in quanto nessuno di essi aveva una posizione di potere talmente forte da poter sopraffare gli altri.

La deliberazione dell'omicidio di un *uomo d'onore* costituiva dunque una *extrema ratio*, che doveva superare il vaglio critico di tutti i *capi-mandamento*.

Quando invece l'organizzazione assume progressivamente una struttura piramidale, governata in modo verticistico e autoritario da una *Commissione* totalmente egemonizzata dai *Corleonesi*, l'omicidio di *uomini d'onore* non assolve più allo scopo di sanzionare un comportamento ritenuto gravemente lesivo delle regole di Cosa Nostra, ma diviene lo strumento privilegiato per garantire la stabilità e la supremazia del gruppo dirigente.

In questa lotta per il potere, divenuta ormai la storia *tout-court* di Cosa Nostra, Salvatore RIINA ed i *Corleonesi* si sono dimostrati per un lungo periodo abili strateghi, capaci di coniugare la crudeltà più feroce con le tecniche più sofisticate, tecniche che così possono riassumersi:

- infiltrare in ogni *famiglia* informatori fedeli, in modo da individuare tempestivamente eventuali soggetti *devianti*, potenzialmente pericolosi, che vengono sistematicamente eliminati;
- creare rivalità all'interno delle *famiglie*, in modo da indebolirne la compattezza e far leva sull'ambizione degli aspiranti a cariche interne, utilizzandoli per uccidere i loro superiori gerarchici;
- sopprimere vecchi alleati che hanno esaurito la loro funzione e che, ambendo ad accrescere il proprio potere, possono divenire pericolosi antagonisti;
- sopprimere sistematicamente tutti coloro che sono stati vicini agli *uomini d'onore* assassinati, in modo da evitare che alcuno possa attuare propositi di vendetta o "*riorganizzare le fila*";
- diffondere all'interno di Cosa Nostra voci di discredito sugli *uomini d'onore* da uccidere, in modo da delegittimarli, isolarli e preparare il terreno per il loro assassinio;
- compiere azioni di disinformazione e di depistaggio, in modo da fare ricadere la responsabilità degli omicidi su altri, evitando così azioni ritorsive e guadagnando tempo utile per ulteriori eliminazioni.

### 3) La funzione "impositiva" di Cosa Nostra. Gli omicidi di operatori economici.

L'*ordinamento giuridico* di Cosa Nostra comprende in sè, nell'aspetto funzionale – oltre che una attività di governo ed una attività di giurisdizione – anche una attività di vera e propria *imposizione fiscale*.

Invero, secondo una regola fondamentale ed inviolabile di Cosa Nostra, l'organizzazione deve partecipare ai proventi di tutte indistintamente le attività economiche che si esercitano nel suo territorio, nell'ambito delle sfere di competenza già descritte.

Criterio di individuazione dell'organo *impositivo* competente è il luogo di insediamento dell'attività produttiva di reddito; sicché sono competenti i capi delle *famiglie* nei cui territori le varie attività si svolgono, salvo l'obbligo di investire i *capi-mandamento* o la *Commissione* per tutti i problemi derivanti dall'esercizio della funzione *impositiva*, che possono coinvolgere gli interessi generali del *mandamento* o dell'intera organizzazione.

Questa regola è talmente indefettibile, che si applica anche alle attività produttive di reddito facenti capo agli stessi uomini d'onore, allorché si svolgono in territorio di altre famiglie (50).

Questa attività *impositiva* – che, al di là dell'eufemismo si concreta in sistematiche condotte estorsive e nelle collaterali attività delittuose (51) – ha innanzi tutto una rilevante importanza economica e costituisce ancora oggi una delle più diffuse e lucrose attività di Cosa Nostra.

Tutte le *famiglie* si dedicano a questa attività, con modalità pressoché identiche in tutto il territorio della provincia di Palermo.

Normalmente, l'organizzazione ricorre non già immediatamente alla formulazione esplicita di richieste estorsive, bensì ad una tecnica più *sottile*, poiché, con una serie di azioni di danneggiamento o anche di semplice disturbo, induce la stessa vittima a *cercare la strada giusta* per far cessare quelle azioni.

Infatti, quando l'interessato comprende che "*qualcuno sta pensando a lui*", è egli stesso ad attivarsi per individuare, normalmente mediante informazioni assunte da imprenditori o commercianti della stessa zona, gli opportuni tramiti con la "*persona giusta*", che sarà poi incaricata di esigere i pagamenti per conto di Cosa Nostra.

Ogni operatore economico che paga il *pizzo* entra a far parte di un *circuito di garanzia*, nel senso che viene – per quanto è possibile – *tutelato* dagli uomini di Cosa Nostra interessati alla sua attività (52).

Indipendentemente dai profitti economici che consente, questo *regime estorsivo* costituisce un elemento fondamentale di controllo del territorio, ed è lo strumento più immediato e diretto con il quale Cosa Nostra manifesta ed impone la propria autorità sulla società civile.

È evidente, quindi, che Cosa Nostra – a differenza di altre comuni organizzazioni criminali – non può assolutamente tollerare violazioni della regola.

Laddove ciò avvenga, deve intervenire necessariamente una attività di repressione, modulata secondo la maggiore o minore importanza, evidenza e persistenza della trasgressione.

Ovviamente, la sanzione più grave è l'omicidio, al quale Cosa Nostra ricorre ogni qual volta il trasgressore non si piega all'osservanza della regola, malgrado i *richiami* e gli *avvertimenti* inviati.

La sanzione dell'omicidio può essere, in questi casi, di competenza del *capo-famiglia* o del *capo-mandamento* o, infine, della stessa *Commissione*, a seconda della dimensione territoriale e della rilevanza degli interessi posti in discussione dal trasgressore.

La competenza è, ovviamente, della *Commissione* allorché la trasgressione diviene, per le modalità con cui si manifesta, un atto di ribellione civile contro l'*autorità* di Cosa Nostra, e pone in pericolo – per i suoi effetti diffusivi – il *prestigio* dell'intera organizzazione.

Questo è stato, appunto, il caso dell'imprenditore palermitano Libero GRASSI (53), il quale – sacrificando la propria sicurezza individuale ad un impegno civile assunto coraggiosamente, pur tra incomprensioni e forme di oggettivo isolamento, nell'interesse di tutta la comunità – era divenuto punto di riferimento di un vasto movimento di opinione pubblica, che, per la sua rilevanza e pericolosità nei confronti di Cosa Nostra, non poteva essere tollerato dall'organizzazione (54).

#### 4) Il controllo delle attività economiche illegali. Gli omicidi di esponenti della criminalità comune.

La “*sovranità*” di Cosa Nostra sul territorio non si esaurisce nello sfruttamento delle attività economiche legali, ma si manifesta anche nel controllo delle attività illegali della criminalità comune, alla quale non è consentito di operare come una variabile indipendente ed autonoma.

La subordinazione a Cosa Nostra della criminalità comune si manifesta in varie forme.

In primo luogo, nell'obbligo di informare preventivamente, ottenendo la necessaria autorizzazione, la *famiglia* mafiosa del luogo in cui si intendono attuare imprese criminose.

La violazione di tale obbligo espone i trasgressori a sanzioni che, nei casi più gravi, possono giungere alla morte.

In questi casi, Cosa Nostra conduce celeri e penetranti *investigazioni*, attivando tutte le sue fonti informative per individuare i responsabili delle attività criminose non autorizzate, i quali – una volta identificati – vengono sottoposti a interrogatori per confessare i nomi di loro eventuali complici, e quindi uccisi (55).

Anche in questi casi, la motivazione ultima e determinante dell'omicidio consiste essenzialmente nella necessità dell'organizzazione di mantenere nel territorio un esercizio monopolistico della violenza illegale, che non può ammettere forme di concorrenza incontrollata.

Nei territori delle *famiglie* mafiose, gli esponenti della criminalità comune sono, quindi, soggetti passivi di una duplicità di ordinamenti:

- l'ordinamento statale, che ha il monopolio della forza legale;
- l'ordinamento parallelo di Cosa Nostra, che esercita il monopolio della violenza illegale.

Si comprende, quindi, come la *combinazione* in Cosa Nostra rappresenti per molti esponenti della criminalità comune una aspirazione costante ed un traguardo sociale, che garantisce l'acquisizione di un nuovo *status*, con tutti i vantaggi connessi sul piano del prestigio nell'ambiente criminale e dell'incremento dei propri guadagni illeciti.

#### 5) La riaffermazione dell'egemonia di Cosa Nostra nei momenti di crisi o di conflitto con lo Stato. Gli omicidi di esponenti delle Istituzioni.

Gli omicidi degli esponenti delle Istituzioni costituiscono uno dei segni più tangibili del profondo mutamento della politica delle *relazioni esterne* di Cosa Nostra a seguito dell'ascesa, al vertice dell'organizzazione mafiosa, della corrente *corleonese* agli inizi degli anni '80.

Conquistato il potere assoluto con la sistematica eliminazione di tutti gli esponenti della corrente *moderata*, i *Corleonesi* impongono una nuova *politica criminale*, non solo all'interno di Cosa Nostra ma anche nei rapporti con il mondo politico-istituzionale.

Nelle fasi di più aspro e pericoloso conflitto con le Istituzioni legali, il gruppo dirigente di Cosa Nostra reagisce con veri e propri *atti di guerra*, volti a riaffermare in maniera clamorosa la propria *sovranità* e la propria forza di intimidazione.

Inizia così una stagione di *terrorismo mafioso*, che dura fino ad epoca recente, e che colpisce rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti politici impegnati a contrastare, nei rispettivi settori, l'attività criminale di Cosa Nostra; per la prima volta, divengono bersagli anche quei politici che, a differenza del passato, non mantengono gli impegni già assunti, in una *logica di scambio*, con l'organizzazione mafiosa.

## PARTE SECONDA

La *costituzione materiale* di Cosa Nostra. I processi di trasformazione nel decennio 1981-1991.

**Capitolo 1** – Gli *schieramenti* di Cosa Nostra dopo il *Triumvirato* (1975-1980). I complotti. L'esplosione della guerra (1981).

Per comprendere le profonde ragioni della strategia di sterminio all'interno di Cosa Nostra, iniziata dai *Corleonesi* nel 1981 (56), occorre risalire al periodo storico della transizione dal *Triumvirato* alla ricomposizione della struttura ordinaria di Cosa Nostra (1974-75).

Già nel tempo in cui Cosa Nostra è governata dal *Triumvirato*, costituito da Stefano BONDADE, Gaetano BADALAMENTI e Luciano LIGGIO, inizia a manifestarsi un conflitto sotterraneo, derivante dalle diverse personalità di quegli uomini, cui corrisponde una differente concezione della politica criminale dell'organizzazione.

Già allora BONDADE e BADALAMENTI – *uomini d'onore* dotati di grande carisma per il loro carattere moderato e riflessivo – hanno più volte motivo di scontrarsi con LIGGIO, il quale, per la sua indole violenta, aggressiva e prepotente, non godeva le simpatie degli altri *uomini d'onore*.

Dopo l'arresto di LIGGIO a Milano (57), la sua carica viene rilevata sostanzialmente da Salvatore RIINA, che – con la sua personalità apparentemente mite e indubbiamente carismatica – inizia a coagulare intorno a sé tutti quei consensi che LIGGIO aveva gradualmente dispersi.

Già nei primi anni '70, RIINA – dopo essersi assicurato il predominio nei paesi della provincia di Palermo, stringendo saldi legami con importanti esponenti di Cosa Nostra come Giuseppe BONO, Antonino GERACI detto *Nenè* e Bernardo BRUSCA – comincia ad infiltrarsi nella città di Palermo, creandosi all'interno di ciascuna *famiglia* dei propri personali punti di riferimento, rappresentati da *uomini d'onore*, che allora non erano ancora al vertice di Cosa Nostra ma avevano comunque un considerevole potere (58).

Nello stesso tempo, RIINA attua una analoga attività di infiltrazione anche nelle province di Caltanissetta, Trapani, Catania ed Agrigento, nonché a Napoli.

Il suo metodo consiste nel suscitare o favorire faide interne nelle altre *famiglie*, in maniera da poter legare a sé gli scontenti ed i dissenzienti.

Profittando anche del vantaggio derivantegli dalle informazioni riservate che gli pervengono dall'interno dello schieramento avversario, RIINA comincia ad attuare una strategia di eliminazione graduale dei suoi nemici, non ricorrendo mai ad un attacco frontale, ma preparando sapientemente il *clima* necessario per far accettare da tutti l'uccisione dei suoi antagonisti.

E ciò, sia sfruttando gli errori che, di volta in volta, i suoi avversari potevano commettere, sia svolgendo una costante azione di discredito, in maniera tale, però, da non apparirne il diretto ispiratore.

RIINA, infatti, è attentissimo a prestare formale ossequio a tutte le regole di Cosa Nostra, in maniera da poter meglio e credibilmente sfruttare ogni sia pur lieve violazione delle stesse da parte degli altri, e così creare i presupposti per la loro delegittimazione e conseguente eliminazione.

È così, ad esempio, che – profittando di quanto avevano complottato Giuseppe DI CRISTINA, Gaetano BADALAMENTI e Giuseppe CALDERONE per eliminare Francesco MADONIA da Vallelunga (importante capo di Cosa Nostra nissena, molto vicino ai *Corleonesi*) – RIINA, nel pieno rispetto delle regole di Cosa Nostra, riesce a conseguire per sé e per il proprio schieramento vantaggi notevolmente superiori al torto subito, ottenendo in breve arco di tempo la *messa fuori famiglia* di BADALAMENTI (che perde la carica di *rappresentante* della *Commissione* provinciale di Palermo) e l'autorizzazione ad uccidere DI CRISTINA (59) e CALDERONE (60).

Questa fase di conflitto latente viene risolta da RIINA – poco prima di esplodere in una *guerra* aperta – con una radicale azione *preventiva*: la eliminazione di Stefano BONTADE e di Salvatore INZERILLO.

Questi omicidi segnano una svolta nella storia di Cosa Nostra, che condiziona tutto il futuro dell'organizzazione e le sue strategie, fino ai tragici avvenimenti più recenti.

Essi rappresentano, infatti, il passaggio da una situazione di occulti conflitti interni, nell'ambito di una organizzazione pluralistica e retta da regole ancora formalmente *democratiche*, ad una strategia di conquista del potere assoluto da parte dei *Corleonesi*, che trasformerà Cosa Nostra in una *dittatura*, fondata non più sulla ricerca del consenso ma esclusivamente sul terrore, sia all'interno sia nei confronti della società e dello Stato.

## Capitolo 2 – Lo sterminio dei *perdenti* ed il consolidamento del potere dei *Corleonesi* (1981-1982).

Dopo l'eliminazione di Stefano BONTADE e di Salvatore INZERILLO – rimasti gli ultimi capi carismatici dello schieramento nemico dopo la *messa fuori famiglia* di Gaetano BADALAMENTI e l'assunzione di una posizione di sostanziale *neutralità* da parte di Rosario RICCOBONO – i *Corleonesi* iniziano un sistematico sterminio non soltanto di tutti gli *uomini d'onore* loro sicuramente avversari, ma anche di tutti coloro che, sia pur potenzialmente, non forniscono garanzie di assoluta affidabilità.

Lo sterminio, impropriamente definito *guerra di mafia*, è in realtà una vera e propria mattanza, realizzata con la complicità necessaria dei numerosi *infiltrati* di cui RIINA già da tempo disponeva all'interno delle *famiglie* dello schieramento avversario, senza che le vittime avessero la possibilità o il tempo di organizzare la benché minima reazione, o addirittura di presagire la propria fine imminente.

In tale contesto, negli anni 1981 e 1982, il territorio della provincia di Palermo è insanguinato dall'uccisione di oltre duecento uomini e si riempie dei cadaveri di un numero non trascurabile di scomparsi, eliminati col sistema della *lupara bianca*.

I gruppi di fuoco dei *mandamenti*, ormai in mano ai *Corleonesi*, si scatenano alla ricerca degli *scappati* (61) e fanno attorno ad essi *terra bruciata*, uccidendo indiscriminatamente i loro familiari, i loro amici, e perfino tutti coloro che, anche occasionalmente, avrebbero potuto fornire un aiuto o un temporaneo rifugio.

Nel quadro delineato, si iscrivono numerosissimi gravi episodi delittuosi.

Tra questi, particolarmente significativi sono quelli realizzati tra il 30 novembre ed il 2 dicembre 1982, allorché vengono uccisi o fatti scomparire Rosario RICCOBONO (62), Salvatore SCAGLIONE (63) e numerosi *uomini d'onore* a loro legati (64).

Le ragioni ed il significato di questa *epurazione* – che, svolgendosi in una rapidissima sequenza temporale, non lascia alle vittime designate alcuna concreta possibilità di reazione o di fuga – appaiono oggi chiari, alla luce delle rivelazioni dei collaboranti.

Queste, invero, hanno consentito di ricostruire con completezza sia la posizione assunta da RICCOBONO nell'ambito degli schieramenti di Cosa Nostra, creatisi negli anni 1976-80, sia la ristrutturazione territoriale dei mandamenti e delle famiglie all'inizio del 1983.

Alla fine degli anni '80, infatti, RICCOBONO era venuto a trovarsi in una posizione di progressivo isolamento, essendosi distaccato dagli antichi alleati BONTADE e BADALAMENTI (del quale ultimo aveva consentito anche la *messa fuori famiglia*), senza passare – nel contempo – a pieno titolo nello schieramento di RIINA.

RICCOBONO, evidentemente, non si era reso conto che questa sua posizione di *neutralità* si traduceva in un ineluttabile indebolimento della sua forza; e ciò perché riteneva di poter confidare pienamente nella solidarietà di Michele GRECO, il quale invece era già da tempo legato ai *Corleonesi*.

Dopo gli omicidi di BONTADE e di INZERILLO, e lo sterminio degli *uomini d'onore* loro vicini, RIINA non poteva evidentemente tollerare troppo a lungo la sopravvivenza di RICCOBONO, il quale – oltre che del tutto autonomo da lui e dotato ancora di notevole carisma all'interno di Cosa Nostra – era pure a capo di un *mandamento* che, per estensione territoriale (65) e per importanza economica, era allora tra i più potenti di Cosa Nostra palermitana.

A ciò si aggiunga che, proprio nelle *famiglie* del *mandamento* di RICCOBONO, RIINA non era mai riuscito a creare una valida rete di *infiltrati*, così come aveva fatto, invece, in tutte le altre *famiglie* palermitane.

L'eliminazione di RICCOBONO, quindi, era indispensabile per il completamento ed il consolidamento del disegno egemonico di RIINA, il quale profitto infatti, poi, di questa eliminazione e di quella – contestuale – di Salvatore SCAGLIONE per *premiare* alcuni dei suoi alleati storicamente più fedeli e cioè:

- Francesco MADONIA, al cui *mandamento* (Resuttana) vennero annessi territori già facenti parte del *mandamento* di Partanna Mondello;
- Giacomo Giuseppe GAMBINO, che vide soddisfatta la sua antica ambizione di divenire *capo-mandamento*; e ciò con la creazione di un nuovo *mandamento* (San Lorenzo), costituito in gran parte proprio dal territorio di Partanna Mondello;
- Raffaele GANCI, che, con la morte di SCAGLIONE, divenne capo del *mandamento* della Noce, nel cui ambito, da anni, aveva costituito – per conto di RIINA – una occulta struttura alternativa di potere.

### **Capitolo 3** – I conflitti interni tra i *Corleonesi*. La eliminazione degli *emergenti*. La concentrazione del potere nelle mani di Salvatore RIINA (1982-1989).

Dopo l'eliminazione degli esponenti più carismatici dello schieramento avversario, e l'annientamento di tutti gli *uomini d'onore* che ne facevano parte, già verso la fine del 1982 comincia la seconda fase della strategia di Salvatore RIINA, volta a trasformare progressivamente Cosa Nostra in una dittatura personale, mediante la concentrazione nelle proprie mani di un potere pressoché assoluto.

Questa nuova fase si attua con una graduale ed abile opera di *selezione* interna al gruppo dei *Corleonesi*, realizzata attraverso la progressiva eliminazione degli *uomini d'onore* – di qualsiasi livello – via via non più ritenuti assolutamente affidabili per ragioni soggettive, inerenti alla personalità degli stessi, ovvero per ragioni oggettive, riguardanti il ruolo ed il potere acquisiti all'interno di Cosa Nostra.

Tale opera di *selezione*, che condurrà nel tempo alla formazione di un nucleo ristrettissimo ed assolutamente compatto, totalmente soggiogato alla volontà di RIINA, viene realizzata con grande intelligenza *politica*, sfruttando abilmente i contrasti che via via, inevitabilmente, emergono nelle relazioni del gruppo.

La manifestazioni più significative di tale strategia sono costituite dagli omicidi di Filippo MARCHESE (66), di Giuseppe GRECO “*Scarpa*” (67), e di Vincenzo PUCCIO (68).

Questi omicidi, nella loro tragica sequenza, accomunano vittime e carnefici in un destino comune, votato completamente alla conquista del potere.

Verso la fine del 1982, la *Commissione* delibera di sopprimere Filippo MARCHESE, capo della *famiglia* di Corso dei Mille e alleato storico dei *Corleonesi*.

Chi chiede l'uccisione del MARCHESE è Giuseppe GRECO *Scarpa*, capo del *mandamento* di Ciaculli, altro alleato storico dei *Corleonesi* e prestigioso capo di un *gruppo di fuoco* intermandamentale, il quale non tollera l'ingombrante personalità del MARCHESE e teme che questi possa offuscare e mettere in pericolo la sua posizione di potere.

La motivazione ufficiale dell'uccisione è che il MARCHESE era divenuto una *variabile indipendente*, incontrollabile nella sua frenesia omicida.

Ma quando Giuseppe GRECO a sua volta comincia a manifestare eccessiva ambizione di potere, assumendo atteggiamenti di insofferenza nei confronti dei *Corleonesi*, questi ne decidono la soppressione affidando l'incarico a Vincenzo PUCCIO, sottocapo della *famiglia* di Ciaculli, il quale viene poi premiato con il conferimento della carica di *capo-mandamento*.

All'interno di Cosa Nostra viene mantenuto il più assoluto segreto sull'omicidio del GRECO e, per giustificare la sua scomparsa, viene diffusa la falsa notizia che egli si era allontanato per sottrarsi alle ricerche della polizia.

A distanza di tempo vengono via via individuati e soppressi tutti gli *uomini d'onore* più vicini al GRECO, che si erano insospettiti per la sua improvvisa scomparsa o che non avevano condiviso la sua soppressione (69).

Ma, ben presto, anche Vincenzo PUCCIO percorre lo stesso itinerario di potere e di morte di Giuseppe GRECO e di Filippo MARCHESE.

Mentre si trova detenuto nel carcere di Palermo, il PUCCIO, il quale teme di poter essere scalzato dal proprio ruolo da Giuseppe LUCHESE, che in sua assenza regge la *famiglia* di Ciaculli ed è un fedelissimo dei *Corleonesi*, inizia a confidare ad alcuni *uomini d'onore* che ritiene a sé particolarmente vicini (tra cui Giuseppe e Antonino MARCHESE) l'intenzione di distruggere lo strapotere di Salvatore RIINA e dei suoi più fedeli alleati.

Le intenzioni del PUCCIO vengono comunicate ai *Corleonesi* dai fratelli MARCHESE, e viene così decisa la soppressione del PUCCIO, nonché degli *uomini d'onore* e delle persone a lui vicine.

In breve volgere di tempo, vengono assassinati Vincenzo PUCCIO, il di lui fratello Pietro PUCCIO (70), Agostino MARINO MANNOIA (71), Giuseppe ABBATE (72), Antonino MINEO (73).

Uno dei protagonisti di questa nuova mattanza è proprio Giuseppe LUCHESE, che assume la carica che già era stata di Vincenzo PUCCIO, e prima ancora di Giuseppe GRECO.

Si tratta di una continua riedizione della tecnica dello sterminio, della *terra bruciata*, che era stata inaugurata dai *Corleonesi* agli inizi degli anni '80 con la sistematica eliminazione dei loro antagonisti storici, degli *uomini d'onore* ad essi vicini – i c.d. *scappati* – e dei loro fiancheggiatori, la cui caccia prosegue ininterrotta nel tempo, nonostante lo scorrere degli anni.

Particolarmente significative appaiono, a questo riguardo, le parole del collaboratore Giovanni DRAGO (74):

“...già da tempo era a tutti noi *uomini d'onore* noto che la *Commissione* aveva deliberato la condanna a morte di tutti gli 'scappati', nonché di coloro che li aiutavano. Per 'scappati' si intendevano tutti i 'perdenti' della nota guerra di mafia, o in genere persone vicine a questi ultimi, che cercavano di sfuggire alla inevitabile fine che li attendeva”.

#### **Capitolo 4 – La guerra allo Stato.**

Come si è già ricordato, gli omicidi degli esponenti delle Istituzioni costituiscono uno dei segni più tangibili del profondo mutamento della politica delle *relazioni esterne* di Cosa Nostra a seguito

dell'ascesa, al vertice dell'organizzazione mafiosa, della corrente *corleonese* agli inizi degli anni '80.

Conquistato il potere assoluto con la sistematica eliminazione di tutti gli esponenti della corrente *moderata*, i *Corleonesi* impongono – dagli inizi degli anni '80 in poi – la loro concezione assolutistica ed egemonica dell'esercizio del potere, non solo all'interno di Cosa Nostra, ma anche nei rapporti con il mondo politico-istituzionale.

Inizia così una stagione di *terrorismo mafioso*, che colpisce rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti politici impegnati a contrastare, nei rispettivi settori, l'attività criminale di Cosa Nostra; per la prima volta, divengono bersagli anche quei politici che, a differenza del passato, non mantengono gli impegni assunti in una *logica di scambio* con l'organizzazione mafiosa.

La stagione del *terrorismo mafioso* subisce una pausa negli ultimi anni '80.

A seguito della rinnovata azione di contrasto dello Stato, i vertici di Cosa Nostra attendono l'esito della partita decisiva, costituito dalla decisione finale della Corte di Cassazione nel *maxiprocesso*.

Dopo la sconfitta – rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 – esplose la reazione.

L'omicidio dell'on. Salvo LIMA, commesso il 12 marzo 1992, costituisce il prologo di una sequenza di gravissimi fatti criminosi, deliberati dall'organo di vertice di Cosa Nostra nel 1992.

Come successivamente è stato confermato dalle indagini relative alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, nonché alle stragi dell'estate del 1993, il delitto LIMA non è che l'inizio di una *strategia di guerra*, deliberata da Cosa Nostra non soltanto contro gli esponenti delle Istituzioni dello Stato che avevano irriducibilmente contrastato questa organizzazione, ma anche contro quegli altri soggetti del mondo politico che, dopo avere "usato" Cosa Nostra – ed avere comunque convissuto con essa in un rapporto di illecito scambio – l'avevano "tradita", non avendo più avuto la possibilità di continuare la tradizionale attività di copertura, e comunque di compiacente connivenza.

## PARTE TERZA

### La crisi dell'organizzazione.

#### L'azione di contrasto dello Stato. La strategia *stragista*.

**Capitolo 1** – Le indagini su Cosa Nostra. Le esperienze del passato. In particolare, l'esperienza del *pool antimafia* dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

A partire dal 1984, si determina all'interno di Cosa Nostra uno stato di crisi, indotto dall'azione di contrasto dello Stato, allorché quest'ultima – con l'esperienza del *pool* di FALCONE e BORSELLINO – si ispira ad una nuova cultura investigativa e ad una nuova strategia di attacco all'organizzazione.

Infatti, nel periodo storico anteriore ai contributi dei primi collaboranti dissociatisi da Cosa Nostra (75), nessuna indagine di polizia o giudiziaria – ancorché condotta con metodo, impegno e professionalità – aveva consentito di conoscere la reale natura, struttura e composizione di questa organizzazione.

Le indagini di questo periodo (76) avevano infatti consentito di accertare alcune specifiche attività delittuose realizzate da soggetti appartenenti all'organizzazione (77); ma non avevano potuto svelare le caratteristiche che rendono Cosa Nostra un *unicum* nel panorama della criminalità mondiale, e cioè:

- la configurazione statuale, unitaria e verticistica dell'organizzazione;
- la fondamentale rilevanza della "appartenenza" dei singoli uomini d'onore alla organizzazione; rilevanza che disgiungeva e disgiunge tutti i più gravi delitti commessi nell'interesse di Cosa Nostra da motivazioni individuali.

Tale carenza di conoscenze aveva determinato conseguenze molto gravi:

- la impossibilità di concepire ed attuare, anziché una episodica attività di contrasto di singole e contingenti attività delittuose, una vera strategia organica di attacco a Cosa Nostra; strategia che esige, ovviamente, la individuazione della struttura di comando dell'organizzazione (la *Commissione*), dei quadri intermedi (i *capimandamento* e i *capi-famiglia*), e degli uomini d'onore più pericolosi (i componenti della struttura militare e, in particolare, dei c.d. *gruppi di fuoco*);

- la impossibilità di identificare le ragioni reali, le connessioni e i responsabili di numerosissimi gravi delitti (in particolare omicidi), attesa la costante mancanza di motivazioni individuali da porre a base di indagini di tipo classico;

- la impossibilità di recidere le *relazioni esterne*, che avevano consentito a Cosa Nostra di acquisire un enorme potere anche nel settore economico e finanziario, con effetti di grave inquinamento dell'economia di mercato.

Ed infatti, la prima indagine contro Cosa Nostra ispirata da (ancora parziali) criteri strategici era stata quella – iniziata dal dott. Ninni CASSARA' e poi sostenuta dal Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA – che aveva dato luogo al c.d. “*processo dei 162*”. Si trattava della prima indagine originata sostanzialmente dal contributo (inizialmente non palesato) di fonti inserite in Cosa Nostra.

Il *salto di qualità* decisivo nella lotta a Cosa Nostra viene realizzato, poi, grazie alla combinazione di due fattori:

- la scelta di collaborazione di Tommaso BUSCETTA, e poi di altri come Salvatore CONTORNO e Antonino CALDERONE;

- la irripetibile esperienza del *pool* di Giovanni FALCONE e di Paolo BORSELLINO, che creano sul campo di difficilissime inchieste giudiziarie una *cultura di lavoro* ed una *strategia vincente* nella lotta alla organizzazione mafiosa.

Proprio l'esperienza del *pool*, creatrice di una nuova cultura investigativa e di una nuova metodologia di lavoro, basata sulla specializzazione ma nel contempo sulla circolazione e sulla socializzazione delle informazioni, dimostra che Cosa Nostra non è affatto invulnerabile, che può essere contenuta e sconfitta *contrapponendo organizzazione ad organizzazione*.

Questo *salto di qualità* nella conoscenza culturale ed investigativa del fenomeno, congiunto alla nuova organizzazione e metodologia di lavoro del *pool*, consente quindi di realizzare dei risultati di straordinaria importanza, e precisamente:

- di concepire e di attuare, anziché una episodica attività di contrasto di singole e contingenti attività delittuose, una vera *strategia organica di attacco a Cosa Nostra*;

- di individuare progressivamente la composizione della organizzazione;

- di identificare le ragioni reali, le connessioni e i responsabili di numerosissimi gravi delitti;

- di iniziare la difficile opera di progressiva individuazione e repressione penale delle c.d. *relazioni esterne* (cioè appunto delle relazioni esistenti tra l'organizzazione propriamente detta e quelle aree che Giovanni FALCONE aveva definito di *contiguità, connivenza, collusione, fiancheggiamento*).

Il *salto di qualità* decisivo nella lotta a Cosa Nostra si realizza quindi con la comprensione della effettiva realtà del fenomeno, e con la creazione di una *cultura e di una metodologia di lavoro nuova*: appunto *contrapponendo organizzazione ad organizzazione*.

La combinazione di questi fattori dà infatti luogo alle indagini che conducono al c.d. *maxi-processo*; un processo che, per la prima volta nella storia, avrebbe mirato al cuore ed al cervello di Cosa Nostra, determinando nei vertici dell'organizzazione reazioni gravissime, culminate nel 1992 nell'adozione di una politica stragista.

## Capitolo 2 – La strategia *stragista*.

Il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione rigettava tutti i ricorsi delle difese, consacrando definitivamente il c.d. “teorema BUSCETTA”.

Si concludeva così la *guerra del maxi*, iniziata nel 1986, e si apriva la stagione della resa dei conti.

Per RIINA ed i suoi non aveva alcuna importanza, a quel punto, chiedersi se i tradizionali *referenti politici* dell’organizzazione avessero o meno fatto veramente tutto il possibile per mantenere le promesse.

L’unica cosa che contava era solo che essi non si erano dimostrati più in grado di assolvere ai loro compiti in quel momento storico e cruciale della vita dell’organizzazione.

Avendo esaurito la loro funzione, essi da vivi, dunque, non servivano più.

Serviva invece la loro morte (78) e serviva la morte di coloro che, come i giudici Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO, erano stati, sul fronte completamente opposto, i principali protagonisti della tragica storia del *maxi-processo*.

In quello che appariva il momento della sconfitta di Cosa Nostra, della fine del mito della sua invincibilità ed impunità, quelle morti dovevano dimostrare a tutti, con l’inequivocabile linguaggio del terrore, che Cosa Nostra era e restava comunque più forte dei suoi nemici e dei potenti *amici* di un tempo che le “*avevano voltato le spalle*”.

Una dimostrazione di intatta potenza ed un monito per il futuro sulla inderogabile necessità di rispettare sempre e comunque i patti (79).

L’omicidio di Salvo LIMA, il 12 marzo 1992, segnava dunque l’inizio di questa nuova stagione ed insieme la fine di un *patto di scambio* durato per oltre un ventennio.

Dopo la reazione contro i vecchi *referenti politici*, ha inizio una nuova *strategia esterna*.

Gli obiettivi più immediati di tale strategia sono i seguenti:

1. la modifica della *legge sui pentiti*, e la demolizione della loro credibilità;
2. l’abolizione dell’art. 41-*bis*;
3. l’alleggerimento delle posizioni processuali nell’ambito dei procedimenti penali in corso a carico degli esponenti dell’organizzazione.

È opportuno, a questo proposito, riportare qui testualmente un passo dell’interrogatorio reso al P.M. di Palermo il 9 novembre 1993 da Salvatore CANGEMI:

“Quando, nel gennaio del 1993, la Cassazione... confermò le condanne, il RIINA ‘impazzì’.

L’omicidio dell’on.LIMA fu la prima conseguenza.

Successivamente il RIINA, mirando ad una revisione del processo, cominciò a tentare tutte le vie possibili per screditare i pentiti.

A questo proposito ricordo che, in periodo successivo alla strage di via D’Amelio e però precedentemente all’inizio della mia latitanza (ottobre 1992), mentre mi trovavo nella macelleria di GANCIRaffaele (80), sopraggiunse BIONDINO Salvatore (81), il quale raccontava che RIINA stava facendo di tutto per ‘non fare credere i pentiti’, in quanto era convinto che screditando i pentiti sarebbe stato possibile ottenere una revisione del processo.

Dopo l’arresto del RIINA, la sua strategia anche su questo specifico fronte è stata proseguita da PROVENZANO Bernardo.

Più in particolare mi è stato detto da GANCI Raffaele che il PROVENZANO si sta interessando sia per ‘non fare credere i pentiti’, sia per fare abrogare o modificare la legge sui pentiti”.

Successivamente (82), il CANGEMI, ritornando sul tema della legge sui pentiti e dell’art.41-*bis*, dichiarava:

“Fin da prima dell’arresto del RIINA, e comunque successivamente alla sentenza della Cassazione sul *maxiprocesso*, gli argomenti sopra indicati costituivano oggetto ricorrente delle conversazioni, alle quali io assistevo, tra il RIINA, GANCI Raffaele, BIONDINO Salvatore, LA BARBERA Michelangelo. Successivamente all’arresto del RIINA anche PROVENZANO Bernardo si dimostrò assolutamente consenziente a questa strategia...

... gli stessi dicevano, come ho detto, di voler fare di tutto per raggiungere i suddetti risultati...

*... non ho mai sentito affrontare in termini specifici il problema, ed in particolare in che modo si dovessero ottenere quei risultati.*

*Intendo dire che si sarebbe potuta adottare una strategia 'morbida' per ottenere l'abrogazione della legge sui pentiti e dell'art. 41-bis, a tal fine contattando referenti di Cosa Nostra in varie sedi; si poteva invece adottare una strategia più dura. .”.*

La *strategia più dura* viene in effetti realizzata con le stragi del 1993.

Secondo le indicazioni offerte da varie indagini in corso, la strategia di Cosa Nostra si sarebbe articolata nelle seguenti fasi:

1) la eliminazione dei vecchi *referenti politici* che avevano “*voltato le spalle*”, che non erano più stati in grado di mantenere le promesse e che avevano rotto il *patto di scambio* con Cosa Nostra;

2) la realizzazione di un clima di destabilizzazione, mediante stragi e atti di terrorismo volti a provocare il collasso finale del preesistente sistema politico;

3) la realizzazione di nuove *relazioni esterne* con settori del mondo politico, volte a consentire il superamento dello stato di crisi, ed il ristabilimento della forza e dell'impunità dell'organizzazione.

Le stragi eseguite nel 1992 e nel 1993, dunque, sarebbero state momenti di attuazione della prima e della seconda fase di questo piano eversivo.

#### PARTE QUARTA

Gli scenari attuali.

### Capitolo 1 – L'attuale strategia di contrasto.

L'attuale rinnovata strategia di contrasto a Cosa Nostra – dopo la stagione del *pool antimafia* dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo e del primo, grande processo a Cosa Nostra – trae origine proprio dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, in cui vengono uccisi gli *uomini guida* di quel *pool*: Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO.

La rabbia, la ribellione della gente, determinano una risposta fortissima dello Stato, che finalmente sa darsi quelle leggi che proprio FALCONE e BORSELLINO avevano ripetutamente ed inutilmente richiesto fino alla loro morte.

Vengono finalmente approvati due strumenti legislativi, che si rivelano di straordinaria efficacia nella lotta a Cosa Nostra: l'art. 41-*bis* della legge penitenziaria, e la normativa sulla protezione dei collaboranti.

Il *regime differenziato*, introdotto con il secondo comma dell'art. 41-*bis* per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, prende finalmente atto di una situazione di *permanente e diffusa illegalità*, determinata anche all'interno del sistema carcerario dai soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

La nuova normativa mira, quindi, a stroncare questa *situazione abnorme e pericolosissima per la sicurezza pubblica*, ponendo così lo Stato nelle condizioni di *riappropriarsi della sua sovranità all'interno delle carceri*.

Tale situazione comportava, in particolare:

- la possibilità incontrastata di *comunicazioni* degli *uomini d'onore* detenuti tra loro, e con l'esterno;

- la possibilità di decidere ed organizzare delitti, sia all'interno che all'esterno del sistema carcerario;

- la possibilità di garantire l'organizzazione gerarchica e verticistica di Cosa Nostra, ed il potere dei capi, anche quando questi ultimi erano detenuti;

- più in generale, la possibilità di *mantenere intatta la coesione dell'organizzazione* anche all'interno delle carceri, grazie al permanente circuito di informazione, di assistenza e di solidarietà realizzato dall'esterno nei confronti degli *uomini d'onore* detenuti.

Questo circuito perverso viene finalmente interrotto, e gli effetti positivi non si fanno attendere, sia sul piano della disarticolazione interna dell'organizzazione, sia sul piano della incentivazione dei casi di dissociazione.

La nuova normativa sui collaboranti favorisce la moltiplicazione quantitativa delle dissociazioni dalle organizzazioni criminali, e si rivela uno strumento di risolutiva importanza nel progresso della strategia di contrasto dello Stato contro la criminalità organizzata.

Vengono i primi, significativi successi.

Non soltanto vengono progressivamente identificati, catturati e processati capi, gregari e *killers* di Cosa Nostra, ma è possibile impostare una nuova *strategia d'attacco* al cuore ed al cervello dell'organizzazione, iniziando a recidere le sue *relazioni esterne*, cioè quelle relazioni con settori inquinati della società civile e dello Stato che hanno reso per decenni Cosa Nostra un *unicum* nel complessivo panorama mondiale del crimine organizzato.

Oggi è di risolutiva importanza la questione del mantenimento e del rafforzamento di quelle condizioni del quadro legislativo e istituzionale generale, che hanno avviato, e possono consentire la definitiva attuazione di una strategia di attacco all'organizzazione mafiosa; una strategia finalizzata non più a contenere, ma ad eliminare una struttura criminale tuttora capace di inquinare, attraverso la disponibilità di enormi capitali, il tessuto economico e civile e, virtualmente, anche istituzionale di uno Stato.

Non a caso, altri Stati europei, ed in particolare la Francia e la Germania, sono molto preoccupati ed attenti alla evoluzione della fenomenologia del crimine organizzato in Italia, ed alle strategie di contrasto che si attuano nel nostro Paese.

E ciò non perché, ovviamente, in Francia o in Germania si tema un radicamento territoriale della criminalità organizzata analogo a quello che esiste nelle regioni meridionali del nostro Paese, ma perché si teme, e fondatamente, l'enorme capacità di inquinamento del mercato finanziario ed economico, con la precisa consapevolezza degli effetti perversi che ciò può determinare sul regime della libera concorrenza e conseguentemente sul rapporto – che in quei paesi non ha mai presentato, finora, particolari margini di rischio – tra fenomeni criminali e tessuto istituzionale.

## **Capitolo 2 – Gli attuali processi evolutivi interni.**

Uno degli obiettivi prioritari della strategia investigativa della Procura della Repubblica di Palermo è quello di accertare – nei limiti del possibile *in tempo reale* – gli attuali processi evolutivi dell'organizzazione, al fine di aggiornare continuamente le tecniche di indagine e di contrasto, e di impedire all'organizzazione di rinsaldarsi dopo i colpi subiti nell'ultimo periodo.

Tra le situazioni che vengono seguite con maggiore interesse vi è quella della progressiva *compartimentazione* delle informazioni e dei processi decisionali all'interno dell'organizzazione, e della creazione di *strutture segrete*, costituite da uomini d'onore conosciuti soltanto da pochissimi esponenti dell'associazione.

È chiaro che – quando si parla di segretezza, e di novità a tale riguardo – si parla di *segretezza interna*, e non esterna, dato che Cosa Nostra è di per sé, e per definizione, un'organizzazione segreta rispetto all'esterno.

Vi è però un fenomeno di segretezza interna che è del massimo interesse e della massima importanza, anche perché refluisce direttamente sulla impostazione delle metodologie delle indagini e della strategia di contrasto in questo momento.

Un fenomeno di segretezza interna, cioè di creazione di uomini d'onore – definiti *riservati*, o in maniera simile – la cui identità non veniva palesata agli altri uomini d'onore è abbastanza risalente nel tempo.

Era una prassi “*corleonese*” e, proprio grazie a questa prassi i *Corleonesi* erano riusciti non soltanto ad infiltrarsi nelle altre famiglie ma anche ad incutere un particolare terrore all'interno dell'organizzazione; perché si sapeva che disponevano di squadre della morte assolutamente

sconosciute, ed avevano quindi una capacità di intervento militare, e di eliminazione, assolutamente privilegiata rispetto alle altre famiglie di Cosa Nostra e dalla quale non era possibile difendersi (83).

Questo fenomeno di segretezza interna, per i *killers* segreti dei *Corleonesi*, era dunque già noto.

Altrettanto nota era poi – anche se da tempi più recenti – la prassi della segretezza interna per gli *uomini d'onore* che costituivano il momento di collegamento fra l'organizzazione militare e la società; cioè per quegli *uomini d'onore* che avevano incarichi in settori della società civile, ed il cui compito non consisteva nel prestarsi indiscriminatamente all'esecuzione di attività delittuose (comuni omicidi, traffici di stupefacenti, estorsioni, incendi, danneggiamenti e così via) ma nel fornire un supporto all'organizzazione nello specifico ambito del settore sociale, professionale o di attività di propria competenza.

Questi venivano normalmente tenuti *riservati*.

Il fenomeno che, invece, si sta verificando da qualche anno a questa parte è diverso: è quello della sempre più rigida compartimentazione interna delle conoscenze all'interno dello stesso schieramento corleonese egemone.

Questa strategia ha anche una funzione specifica: quella di prevenire ulteriori gravi pregiudizi da nuove dissociazioni.

Nel momento in cui – questa è la svolta storica – scelgono via via di collaborare con la Giustizia uomini d'onore dello *schieramento corleonese* – quali Giuseppe MARCHESE, Baldassare DI MAGGIO (84), Gioacchino LA BARBERA (85), Salvatore CANGEMI (86), e da ultimo numerosi componenti dei *gruppi di fuoco* di Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA – evidentemente si è posto all'interno dell'organizzazione un problema di *tenuta* anche all'interno dei quadri considerati più fedeli.

Oggi nessun *corleonese* – questo è uno degli effetti estremamente positivi del pentitismo, anche al di là degli stessi contributi processuali – può più essere assolutamente sicuro che l'uomo che siede accanto a lui e nel quale ha nutrito la massima fiducia da decenni non possa tradirlo, perché gli esempi di MARCHESE, DI MAGGIO, LA BARBERA, CANGEMI e degli altri dimostrano che questo è possibile.

Ciò comporta che la segretezza interna non è più di una *famiglia* rispetto alle altre *famiglie*, ma addirittura è all'interno delle *famiglie* corleonesi; questo ha prodotto la creazione di soggetti la cui identità di *uomini d'onore* è probabilmente conosciuta soltanto da pochissimi esponenti di vertice dell'organizzazione.

Si tratta, quindi, di soggetti che possono essere utilizzati in qualsiasi emergenza interna per un assestamento di potere; di soggetti che possono essere utilizzati per qualsiasi delitto contro l'esterno, perché non sono conosciuti, e soprattutto di soggetti che non saranno conosciuti neanche dai futuri pentiti.

Il dato dell'esistenza di soggetti di questo tipo è oggettivamente risultato dapprima da alcuni esiti delle indagini sulle stragi verificatesi fuori della Sicilia nel 1993, e successivamente confermato e chiarito dalle indagini successive alla cattura di Leoluca BAGARELLA.

Si tratta di soggetti per i quali non avviene più neppure una cerimonia di affiliazione formale, ma che entrano a far parte dell'organizzazione mediante la diretta cooptazione di un capo.

Nei loro confronti, il metodo della *compartimentazione* dei rapporti e delle conoscenze viene attuato in forma esasperata; essi conoscono soltanto *segmenti* della realtà dell'organizzazione, quanto basta per lo svolgimento delle missioni e dei compiti loro affidati.

Da un punto di vista generale, quello che conta per il futuro della strategia di contrasto antimafia è la deduzione che bisogna trarre da questo nuovo scenario; un futuro che sarà sempre fondamentalmente affidato al contributo dei collaboratori di giustizia, ma che fin da questo momento deve essere impostato tenendo conto del fatto che il livello di conoscenza che potrebbe essere acquisito grazie al fenomeno della dissociazione sarebbe sempre molto importante, ma potrebbe non riguardare le cose più gravi.

Da qui deriva l'esigenza di una combinazione sempre più stretta fra le informazioni che provengono dall'interno e le investigazioni oggettive, arricchite oggi dalle nuove possibilità di indagine offerte dalla moderna tecnologia.

### **Capitolo 3 – L'attuale ordinamento di Cosa Nostra.**

La descrizione degli attuali scenari dell'azione di contrasto contro Cosa Nostra pone alcuni interrogativi.

Qual è l'effetto della *compartimentazione* sul piano delle gerarchie e della struttura interna di Cosa Nostra, e su quello dei processi decisionali?

Si è realizzato un processo di concentrazione interna reale intorno a RIINA ed ai suoi o no?

È ipotizzabile una spaccatura tra gli *uomini d'onore* reclusi nelle carceri di massima sicurezza, i quali sarebbero tentati, da un inasprimento delle sanzioni, ad adottare una linea *stragista*, e quelli che sono fuori, i quali, invece, potrebbero tentare di imporre una linea che logicamente potrebbe essere più adatta, cioè quella di una specie di sopravvivenza di basso profilo nella società tramite l'abbandono della linea stragista?

Nei limiti consentiti dalla natura pubblica di questa relazione, si possono proporre le seguenti riflessioni.

Sugli eventuali mutamenti delle strutture di vertice e dei processi decisionali, il primo interrogativo riguarda direttamente la permanenza o meno nell'attuale momento storico delle strutture gerarchiche ed ordinamentali tradizionali di Cosa nostra, in particolare della *Commissione* provinciale di Palermo e della *Commissione interprovinciale*.

La questione non riguarda, probabilmente, i profili della c.d. *costituzione formale*; e ciò perché Cosa Nostra si identifica con il suo ordinamento e le sue strutture.

Essa riguarda invece i profili della *costituzione materiale* dell'organizzazione; e – sotto questo aspetto – le indicazioni delle indagini più recenti denotano una distinzione più netta tra le decisioni di *ordinaria amministrazione*, di competenza dei tradizionali organi territoriali (*capi-mandamento* e *capi-famiglia*), e le decisioni più importanti, riservate ad una ristretta *oligarchia*.

Per quanto riguarda l'ipotesi di una spaccatura o distinzione di strategie tra *uomini d'onore* detenuti e quelli liberi, evidentemente essa è possibile, ed è certamente logico porsi anche l'ipotesi di distinzioni di interessi (gli interessi non sempre sono convergenti; anzi gli interessi dei capi o degli *uomini d'onore* detenuti e quelli degli uomini liberi talora sono oggettivamente dissonanti).

È possibile formulare varie ipotesi al riguardo, che sono allo studio e costituiscono oggetto di investigazioni.

Tuttavia, al di là delle ipotesi, non vi sono, per quanto ci risulta, dati di fatto concreti che consentano di affermare l'esistenza di una spaccatura tra le due componenti dell'organizzazione.

### **Capitolo 4 – La permanente gravità del fenomeno.**

Nonostante i notevoli successi ottenuti negli ultimi anni, vi è ancora molto da fare, e siamo ben lontani dal poter considerare chiusa la partita con Cosa Nostra.

Il controllo del territorio, da parte dell'organizzazione, è ancora intenso, arrogante e violento.

I segnali provenienti dalla società civile sono ancora molto contraddittori.

Tra i sintomi più preoccupanti di questa permanente gravità del fenomeno, si possono ricordare qui quello degli attentati contro vari esponenti di amministrazioni locali, e quello delle ormai ricorrenti intimidazioni rivolte contro esponenti della Chiesa, sacerdoti e pastori che operano sul territorio, in continuo contatto con la gente.

Per quanto riguarda gli atti di intimidazione contro gli amministratori locali, va soprattutto sottolineata la sequenza di questi attentati, oltre all'arroganza ed alla iattanza con cui sono stati commessi.

Indubbiamente non tutti gli atti di intimidazione sono riconducibili alla stessa matrice, ma c'è un nucleo assolutamente corposo che, con sicurezza, può essere ricondotto alla strategia mafiosa di riaffermazione di una presenza arrogante, violenta e criminale nel territorio.

Il che sembra combinarsi con la presenza di latitanti su questi stessi territori, cioè con un altro punto particolarmente dolente e, al tempo stesso, estremamente rilevante per l'efficacia della risposta istituzionale alla mafia.

Malgrado l'impegno dedicato dalla Procura di Palermo e da tutti gli organi investigativi alla ricerca dei latitanti, ed i non pochi successi ottenuti anche in questo settore, vi è ancora un numero davvero preoccupante di latitanti, i quali rappresentano la struttura portante, dal punto di vista militare, dei collegamenti, dell'esibizione di sé sul territorio e della permanente forza di Cosa Nostra.

Gli attentati – collegati a questa presenza di latitanti nei territori interessati – destano quindi preoccupazione sia per i fatti in sé, sia per la trama strategica che si intravede.

Trama volta a ripristinare l'arrogante egemonia di Cosa Nostra sulla quotidiana vita politica ed amministrativa degli enti locali, ed a soffocare i tentativi di un nuovo impegno di trasparenza e di legalità portati avanti da tanti esponenti di quelle istituzioni, appartenenti a varie aree politiche.

Ci sono stati, poi, sempre più frequenti atti di intimidazione nei confronti di esponenti della Chiesa.

Come significato profondo e come dato di analisi della realtà attuale della società siciliana, questo è un segnale preoccupante.

Cosa hanno fatto questi sacerdoti?

Questi sacerdoti, nel rigoroso ambito della loro visione pastorale ed evangelica, hanno semplicemente raccolto i giovani dalla strada ed hanno utilizzato, per il loro recupero e per lo svolgimento di attività sociali, luoghi che un tempo erano sotto il dominio di Cosa Nostra che li destinava all'esercizio di attività criminali (87).

Inoltre, hanno esortato i cittadini ed i parrocchiani, con impegno e con passione, ad aderire alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità; li hanno semplicemente invitati a denunciare le attività illecite che si svolgevano nel loro territorio, a comportarsi secondo quei criteri di normale, ordinaria legalità che sono considerati dati assolutamente scontati in qualsiasi società civile.

È bastato, per provocare la reazione, che i sacerdoti facessero queste cose ed assumessero queste iniziative.

Iniziative che, del resto, hanno rappresentato moltissimo in una realtà come quella palermitana: si illudeva chi pensava che a Palermo parlare di ordinaria legalità fosse un fatto normale e non, invece, rivoluzionario, così come è ancora oggi.

Ancora più preoccupante è stata la reazione della comunità, che in qualche caso – di fronte all'alternativa tra l'esortazione evangelica a vivere una ordinaria legalità e l'atteggiamento di Cosa Nostra – si è ritratta indietro, lasciando solo il sacerdote (88).

Tutto questo conferma che, nella realtà territoriale palermitana, viene tuttora esercitato un pesante ed arrogante controllo sociale da parte di Cosa Nostra.

C'è ancora molto da fare sul piano culturale, morale e sociale.

La lotta che, sul piano della repressione giudiziaria, è giunta ad uno stadio molto avanzato, dal punto di vista sociale generale è ancora agli inizi.

È, questo, un grande compito ancora inadempito, un terreno nel quale bisogna far sentire il più possibile la presenza dello Stato, non soltanto nei suoi aspetti e nelle sue istituzioni repressive (quali sono, per esempio, per dovere d'ufficio, la polizia, i carabinieri e la magistratura) ma anche in concreti interventi di sostegno economico e sociale, di affermazione di valori morali e culturali.

Di questo dato è necessario tenere conto nel momento in cui si pensa che quello di Cosa Nostra sia un problema in via di esaurimento.

È proprio questa verifica sul campo dell'attuale rapporto tra Cosa Nostra e la società civile a confermare come ci sia ancora moltissimo da fare e come vi siano ancora degli anni – per lo meno spero che di anni si tratti e non di decenni – da percorrere con concordia, impegno e sacrificio per giungere non solo alla sconfitta militare dell'organizzazione, ma anche al risultato risolutivo del definitivo sradicamento dei valori e dei modelli di comportamento mafiosi dalla società civile.